

CAPITOLO QUARTO

L'EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO CIVILE

E

DEL GIUDICATO CIVILE NEL PROCESSO PENALE

SOMMARIO : § 1. **L'efficacia del giudicato penale nel processo civile.** – 1. *L'efficacia del giudicato penale nei processi civili risarcitori: la disciplina di cui agli artt. 651-652 c.p.p.* . – 2. *L'efficacia del giudicato penale nei processi civili non risarcitori: la disciplina di cui all'art. 654 c.p.p.* . § 2. **L'efficacia del giudicato civile nel processo penale.** – 1. *La tendenziale autonomia del giudizio penale e l'eventuale acquisizione di verbali di prove assunte in un processo civile definito con sentenza passata in giudicato.*

§ 1. L'efficacia del giudicato penale nel processo civile.

1. L'efficacia del giudicato penale nei processi civili risarcitori: la disciplina di cui agli artt. 651-652 c.p.p.

La configurazione ad opera del codice di procedura penale del 1988 di un sistema fondato sulla tendenziale autonomia delle "giurisdizioni" ha comportato l'abbandono dell'efficacia generalizzata del giudicato penale negli altri giudizi civili – che sotto la vigenza del codice Rocco dovevano rimanere sospesi in attesa della formazione di tale giudicato, il quale avrebbe poi esplicito efficacia vincolante in qualsiasi altro processo – e la contemporanea attribuzione al giudice extrapenale del potere di risolvere incidentalmente le questioni penali pregiudiziali o influenti sul giudizio civile nelle ipotesi in cui processo civile e processo penale siano contemporaneamente pendenti. Tuttavia, il legislatore ha inteso regolare i casi in cui il processo penale si è concluso, per i più svariati motivi, con sentenza irrevocabile mentre il processo civile è ancora in corso¹, prevedendo che in tali ipotesi la pronuncia penale passata in giudicato espliciti effetti nel giudizio civile². In altri termini, se

¹ Tali casi possono darsi o nelle residuali ipotesi, disciplinate dall'art. 75, comma 3, c.p.p. e dall'art. 295 c.p.c., in cui è ancora previsto che il processo civile debba rimanere sospeso in attesa del venire in essere delle statuizioni irrevocabili della giustizia penale oppure nelle ipotesi nelle quali, per circostanze meramente casuali, il processo penale si sia svolto più rapidamente del giudizio civile approdando ad una conclusione prima di quest'ultimo.

² Ovviamente, la sentenza penale passata in giudicato avrà efficacia vincolante nel giudizio civile solamente nelle ipotesi in cui nel processo penale non vi sia stata costituzione di parte civile. Qualora vi fosse stata

giudizio civile e giudizio penale sono contemporaneamente pendenti non si realizza, di regola³, alcuna interferenza tra gli stessi; viceversa, se il processo civile è ancora pendente quando il giudizio penale "influyente" è già approdato ad una sentenza passata in giudicato, tale pronuncia avrà efficacia nel giudizio civile ancora in corso.

Le regole fissate in proposito dal legislatore sono contenute negli artt. 651-654 c.p.p.: gli artt. 651-652 c.p.p. si occupano di dettare la disciplina in ordine alla efficacia della sentenza penale irrevocabile nei giudizi civili di danno; l'art. 654 c.p.p., invece, detta le norme relative alla efficacia della sentenza penale irrevocabile nei giudizi civili non risarcitori⁴.

Cominciando dall'analisi delle disposizioni in tema di efficacia della sentenza penale passata in giudicato nei giudizi civili risarcitori, si deve innanzi tutto rilevare che il legislatore opera una distinzione: l'art. 651 c.p.p. detta la disciplina del vincolo conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile "di condanna", mentre l'art. 652 c.p.p. statuisce sull'efficacia di giudicato delle pronunce penali irrevocabili "di assoluzione".

Pare opportuno, ai fini della presente trattazione, seguire l'ordine del codice e pertanto affrontare primariamente il tema dell'efficacia della sentenza penale irrevocabile "di condanna" nei processi civili di danno (art. 651 c.p.p.⁵).

Al riguardo, giova innanzi tutto soffermarsi sull'analisi della tipologia di sentenze idonee a produrre effetti vincolanti in sede extrapenale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. . La disposizione in esame attribuisce rilevanza extrapenale non ad ogni pronuncia penale di condanna, ma solamente alla "*sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento*". Da tale frammento di norma, si ricavano due indicazioni rilevanti: in primo luogo, la circostanza che la sentenza penale irrevocabile debba essere "*di condanna*" è

costituzione di parte civile è, infatti, evidente che non troverebbero applicazione gli artt. 651-652 c.p.p. ma sarebbe, invece, il giudice penale a decidere sulla pretesa civile insieme con la pronuncia penale.

³ Fanno eccezione alla regola i casi in cui, a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p. o a norma degli artt. 295 c.p.c., 211 disp. att. c.p.p. e 654 c.p.p., processo civile di danno o processo civile non risarcitorio debbono rimanere sospesi in attesa del venire in essere della pronuncia penale irrevocabile.

⁴ Di tali norme si darà conto nel prossimo paragrafo.

⁵ Tale articolo, che dà attuazione alla direttiva n. 22 dell'art. 2 della legge-delega e che reca la rubrica "*Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno*", prevede che: "*1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato*".

stata intesa come manifestazione della volontà esplicita del legislatore di escludere dal novero delle pronunce che esplicano efficacia di giudicato in sede extrapenale le decisioni di proscioglimento adottate con formule non di merito e contenti cionondimeno una affermazione di responsabilità⁶.

Secondariamente, la precisazione che la sentenza penale irrevocabile di condanna, per esplicitare efficacia di giudicato in sede extrapenale, debba essere stata "*pronunciata in seguito a dibattimento*" fa intendere che non sono idonee a produrre effetti vincolanti nel processo civile le decisioni emesse a conclusione di quei procedimenti penali che non danno luogo ad accertamento dibattimentale. Così, se di certo producono il vincolo nel giudizio civile le decisioni penali che seguono al rito ordinario, quelle emesse a conclusione del giudizio direttissimo e quelle in cui culmina il giudizio immediato⁷, non altrettanto può dirsi per le condanne per decreto⁸ e per le sentenze applicative della pena su richiesta delle parti⁹, in

⁶ Ci si riferisce, più precisamente, alle sentenze che dichiarano estinto il reato per effetto del riconoscimento di attenuanti ovvero improcedibile l'azione penale per difetto di querela, presupponendo, però, implicitamente, la sussistenza di "*un fatto tipico, non scriminato e colpevole*": così F. TERRUSI, voce *Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo*, in *Digesto delle Discipline Penali* IV ed., vol. XI, Torino, 1996, p. 39. E', peraltro, opportuno segnalare che in giurisprudenza l'esclusione dal regime del vincolo delle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato dovuta a prescrizione o ad amnistia e contenenti, però, l'accertamento della sussistenza del fatto è questione tutt'altro che pacifica. Le Sezioni Unite sembravano avere definitivamente risolto la questione nel gennaio del 2011, adottando una posizione del tutto in linea con quella espressa nel testo: si faccia riferimento in proposito a Cass. Civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 2011, pp. 991 ss., con nota di P. SANDULLI, *In tema di giudicato penale nel processo civile*. Nel senso delle Sezioni Unite si erano espresse in precedenza anche Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2000, n. 5945, in *Arch. civ.*, Piacenza, 2000, p. 976; Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2001, n. 3132, in *Arch. civ.*, Piacenza, 2001, p. 400; Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2004, n. 2297, in *Arch. civ.*, Piacenza, 2004, p. 1455; Cass. Civ., Sez. lav., 5 agosto 2005, n. 16559, in *Giust. civ.*, I, Milano, 2005, p. 7; Cass. Civ., Sez. Un., 27 maggio 2009, n. 12243, in *Giust. civ.*, I, 10, Milano, 2009, p. 2108. Ma nel novembre del 2011 Cass. Civ., Sez. III, 17 novembre 2011, n. 24082, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2011, p. 1622, ha, invece, statuito che "*la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede*". Per considerazioni di dettaglio sui diversi orientamenti esistenti in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda G. NACCI, *L'influenza del giudicato penale di assoluzione sul processo civile: esiste ancora la "pregiudizialità penale"?*, in *Resp. civ.*, Milano, 2007, pp. 415 ss.

⁷ Sia il giudizio direttissimo sia il giudizio immediato, infatti, danno luogo ad accertamento dibattimentale.

⁸ Sotto la vigenza del codice Rocco, invece, tali pronunce erano espressamente equiparate, dall'art. 27 c.p.p. del 1930, alle sentenze dibattimentali.

quanto tali ultime tipologie di pronunce¹⁰ sono emesse all'esito di procedimenti speciali che non prevedono la celebrazione del dibattimento¹¹. La *ratio* della previsione del legislatore è evidentemente quella di tutelare la posizione di quei soggetti che si vedono raggiunti, nel processo civile, dagli effetti di una decisione emessa in sede penale, limitando l'estensione del vincolo alle sole ipotesi in cui la pronuncia penale segua a dibattimento, e ciò atteso che la

⁹ L'esclusione di tali due tipologie di provvedimenti dal regime dell'efficacia extrapenale del giudicato è, tra l'altro, confermata da specifiche disposizioni dettate nell'ambito della disciplina dei singoli procedimenti speciali. In particolare, per quanto riguarda il decreto penale di condanna, l'art. 460, comma 5, c.p.p. prevede testualmente che esso "[...] Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo"; con riferimento poi alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p. dispone che: "*Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. [...]*".

¹⁰ E', però, opportuno sottolineare che esiste un orientamento piuttosto consolidato in giurisprudenza secondo il quale gli artt. 445, comma 1 *bis*, e 460, comma 5, c.p.p. varrebbero semplicemente ad escludere che la sentenza patteggiata e il decreto penale di condanna possano esplicitare automaticamente effetti vincolanti in sede extrapenale, ma non postulerebbero anche, invece, l'impossibilità per il giudice civile di acquisire e utilizzare tali provvedimenti in chiave probatoria. In tal senso, sul presupposto – a dire il vero opinabile – che la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* contenga un'ipotesi di responsabilità, è stato talvolta affermato dalla Suprema Corte che il giudice extrapenale dovrebbe indicare le ragioni per le quali ritiene di escluderne la rilevanza: si veda in proposito Cass. Civ., Sez. lav., 19 dicembre 2007, n. 23906, in *Dir. prat. lav.*, Milano, 2008, 28, p. 1647. In altri casi, la disposizione di cui all'art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p. non è stata considerata come preclusiva della possibilità per il giudice civile di valutare la sentenza di patteggiamento quale elemento di prova della responsabilità dell'accusato: così Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2007, n. 10847, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2007, p. 5. Inoltre, secondo Cass. Civ., Sez. V, 3 dicembre 2010, n. 24587, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2010, 12, p. 1565 "*il giudice di merito [...] ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia di giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile*". Conformi all'interpretazione indicata nel testo, ed in definitiva aderenti al dettato legislativo, sono, invece, Cass. Civ. 11 dicembre 2000, n. 1572, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2000, p. 2576; e Cass. Civ., Sez. V, 16 aprile 2003, n. 6047, in *Giust. civ.*, Milano, 2003, 18, p. 1988.

¹¹ Per quanto riguarda, invece, le sentenze di merito emesse in seguito a giudizio abbreviato, esse, pur essendo pronunciate all'esito di un procedimento che esclude la fase del dibattimento, possono ciononostante produrre egualmente effetti vincolanti nel giudizio civile: ciò, però, a patto che non si opponga alla produzione di tali effetti il danneggiato, costituitosi parte civile nel processo penale, che non abbia accettato il rito abbreviato. Così dispone espressamente l'art. 651, comma 2, c.p.p., secondo cui "*La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato*".

sede dibattimentale valorizza maggiormente "la partecipazione al processo dei soggetti nei cui confronti il risultato finale di esso è destinato a valere" ed è in essa che si "realizzano con pienezza le garanzie del contraddittorio, anche in relazione alla valutazione degli elementi probatori"¹².

Chiarito quali sono i provvedimenti penali irrevocabili che esplicano efficacia di giudicato nel processo civile, occorre ora delineare quali siano i limiti soggettivi del vincolo penale nel giudizio civile¹³, specificando nei confronti di quali soggetti la sentenza penale irrevocabile di condanna è destinata a dispiegare efficacia di cosa giudicata. A tal proposito, l'art. 651 c.p.p. precisa che la pronuncia penale di condanna ha efficacia vincolante "nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

Dal tenore della disposizione si evince che, in relazione al "condannato", il legislatore non ha posto limiti o condizioni al dispiegarsi in sede civile degli effetti del giudicato penale: la sentenza penale di condanna produce, cioè, sempre effetti vincolanti nei confronti di tale soggetto. Si tratta di una scelta logica operata dal codice Vassalli, tenuto conto che di certo l'autore del fatto illecito costituente reato ha avuto la possibilità di partecipare al processo penale, in qualità di imputato, e di difendersi in sede penale nei modi e nei tempi da lui ritenuti più opportuni. In ragione di ciò, non v'è pertanto motivo di negare che la sentenza con la quale egli è stato riconosciuto responsabile in sede penale possa poi dispiegare i propri effetti in sede civile¹⁴. Piuttosto qualche problema potrebbe porsi sul lato attivo, in relazione cioè all'individuazione dei soggetti legittimati a fare valere, nei confronti del condannato, l'efficacia della pronuncia penale. Sebbene sia stato sostenuto da alcune voci in dottrina che il

¹² Così G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, pp. 600 ss.

¹³ Pare opportuno sottolineare sin d'ora che, in relazione al tema dei limiti soggettivi del vincolo penale nel giudizio civile, il legislatore ha adottato soluzioni diversificate a seconda del processo – di danno o non di danno – in cui la pronuncia è destinata a dispiegare efficacia ed anche, nell'ambito della stessa categoria dei giudizi risarcitori, a seconda dell'esito – di condanna o di assoluzione – del giudizio penale. La differente disciplina in ordine a tale profilo è contenuta nei diversi artt. 651, 652 e 654 del codice di rito penale.

¹⁴ Giova evidenziare che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in sede civile nei confronti del condannato sia nell'ipotesi in cui si stata pronunciata, a norma dell'art. 651, comma 1, c.p.p., in seguito a dibattimento sia quando la stessa sia stata emessa, ex art. 651, comma 2, c.p.p., al termine del giudizio abbreviato. In tale ultima ipotesi, infatti, il condannato non potrebbe avanzare alcuna obiezione fondata sulla mancanza dell'accertamento dibattimentale, dal momento che la scelta di ricorrere al rito abbreviato dipende esclusivamente da una sua libera decisione (si veda, al riguardo, l'art. 438 c.p.p.).

giudicato penale potrebbe essere invocato nei confronti del condannato solamente dai soggetti che sono stati "parte" nel processo penale¹⁵, dovendosi di conseguenza delimitare ai singoli casi previsti dalla legge la possibilità che terzi soggetti, estranei al giudizio penale, utilizzino l'accertamento contenuto nella pronuncia penale passata in giudicato, l'opinione dominante è nel senso, invece, di riconoscere anche al danneggiato che non abbia partecipato al giudizio penale la possibilità di far valere il giudicato penale di condanna nei confronti del condannato. Ciò in quanto gli effetti derivanti dalla sentenza penale, pur se pregiudizievoli per il condannato, sono comunque il frutto di un procedimento penale in cui l'imputato ha potuto difendersi, avendo la facoltà di esporre le proprie ragioni sui ciascuno dei singoli aspetti coperti poi dal vincolo. Di conseguenza, *"sarebbe illogico sostenere che il condannato [...] possa sottrarsi alla forza preclusiva della pronuncia di condanna in ragione della mancata partecipazione al processo del danneggiato dal reato"*¹⁶.

Per quanto concerne, invece, il *"responsabile civile"*, l'art. 651 c.p.p. ha previsto che l'efficacia vincolante della sentenza penale di condanna non operi in sede civile nei confronti di costui in maniera incondizionata, ma solo nelle ipotesi in cui egli sia stato posto nella condizione di partecipare al giudizio penale attraverso la citazione di cui all'art. 83 c.p.p. o vi sia intervenuto volontariamente a norma dell'art. 85 c.p.p. . In difetto di tali condizioni, il responsabile civile non può essere assoggettato all'accertamento compiuto in sede penale: in caso di mancata partecipazione al processo penale, il giudice civile dovrà allora, ai fini di una eventuale condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni derivanti da reato, rivalutare in modo autonomo la responsabilità del condannato per il fatto coperto dal vincolo.

Recettiva degli insegnamenti impartiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 giugno 1973, n. 99, con cui la Consulta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione – più precisamente, dell'art. 27 c.p.p. del 1930 – che prevedeva che l'efficacia di giudicato della sentenza penale si estendesse anche ai soggetti non posti in grado di partecipare al giudizio penale, la previsione normativa di cui all'art. 651 c.p.p., però, così come formulata, finisce, tuttavia, col trovare applicazione nei confronti del responsabile civile

¹⁵ Di tale avviso è, per esempio, M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 339 ss., la quale rileva che, in relazione ad ipotesi particolari quali quelle relative ai reati per inquinamento ambientale, *"l'efficacia del giudicato secundum eventum litis altera il fondamentale principio della parità delle armi, perché la parte si trova a condurre il processo con una semplice chance di vittoria e un rischio di sconfitta di proporzioni indeterminate"*.

¹⁶ Così, esprimendo l'opinione della dottrina maggioritaria, G. DELLA MONICA, *L'efficacia del giudicato penale in altri procedimenti*, in U. CARNEVALI (a cura di), *Commentario del codice civile, Dei fatti illeciti*, vol. I, Torino, 2011, p. 44.

in un limitato numero di casi¹⁷. Infatti, qualora il danneggiato dal reato eserciti la propria pretesa nel processo penale, senza trasferire poi l'azione nel giudizio civile, e in sede penale venga da lui citato o intervenga il responsabile civile, sulla domanda risarcitoria si pronuncerà senz'altro il giudice penale anche nei confronti del responsabile civile: evidentemente in tale caso l'art. 651 c.p.p., che disciplina l'efficacia del giudicato penale nei giudizi extrapenali, non potrà trovare applicazione. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui il giudice civile sia chiamato a pronunciarsi sulla pretesa risarcitoria in quanto adito dal danneggiato che abbia revocato la costituzione di parte civile nel processo penale o sia stato estromesso da tale giudizio¹⁸, la disciplina di cui all'art. 651 c.p.p. non verrà comunque in rilievo in relazione alla posizione del responsabile civile: la perdita di efficacia, a norma degli artt. 83, comma 6, e 85, comma 4, c.p.p., della citazione o dell'intervento del responsabile civile, conseguente all'uscita dal processo penale della parte civile, comporterà che venga meno pure la condizione richiesta dall'art. 651, comma 1, c.p.p. – ovvero l'essere messo in condizione di partecipare al processo penale – affinché il giudicato penale possa dispiegare efficacia in sede civile anche nei confronti del responsabile civile¹⁹. L'unico caso, allora, in cui il responsabile civile rimarrà vincolato, a norma dell'art. 651 c.p.p., al giudicato penale di condanna, sembra essere quello in cui "*vi sia una pluralità di danneggiati*" e "*solo uno o alcuni di essi provvedano a costituirsi parte civile nel processo penale, citando il responsabile civile (o comunque costui intervenga volontariamente nel processo), mentre altri propongano l'azione di danno in via autonoma nella sede civile, ove potranno appunto avvalersi [...] del giudicato di condanna penale*"²⁰. E' opportuno, tra l'altro, evidenziare che il responsabile civile non subirà gli effetti

¹⁷ In proposito si faccia riferimento a A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 446.

¹⁸ Si ricordi che, qualora la costituzione di parte civile venga revocata dal danneggiato o qualora la parte civile sia estromessa dal giudizio penale, tanto la citazione del responsabile civile quanto l'intervento volontario del responsabile civile perderanno efficacia: ciò in forza di quanto statuito rispettivamente dall'art. 83, comma 6, c.p.p. e dall'art. 85, comma 4, c.p.p.

¹⁹ Rileva in proposito A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 447, che "*sarebbe certamente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, assoggettare il responsabile civile al giudicato formatosi in sua assenza, in conseguenza del provvedimento di estromissione o della revoca della costituzione di parte civile*". Nello stesso senso si esprime anche U. LUCARELLI, *L'istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, Torino, 2006, p. 171. Di avviso contrario è, invece, G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Milano, 1990, p. 136.

²⁰ Così A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 447. Stessa soluzione è prospettata anche da A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 553, e da M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo*

del giudicato penale di condanna nemmeno nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa all'esito di un giudizio abbreviato: il legislatore ha, infatti, previsto la produzione del vincolo nei confronti del responsabile civile solamente nell'ambito dell'art. 651, comma 1, c.p.p., e, dunque, solamente nel caso di pronunce di condanna emesse ad epilogo di un giudizio dibattimentale²¹. Tale conclusione trova, peraltro, conferma nella disposizione di cui all'art. 87, comma 3, c.p.p., che, disciplinando i casi di esclusione di ufficio del responsabile civile dal processo penale, prevede che "*L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato*": l'impossibilità di garantire al responsabile civile l'esercizio del diritto di difesa in tale giudizio conduce ineludibilmente a ritenere che la sentenza penale di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato non possa produrre effetti nei suoi confronti.

Venendo ora all'analisi dei limiti oggettivi del vincolo derivante dal giudicato penale di condanna, l'art. 651 c.p.p. prevede che il giudice civile che conosce dell'azione per il risarcimento del danno non è vincolato in riferimento a qualsiasi questione che è stata oggetto di cognizione nel giudizio penale, avendo la sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione "*all'accertamento della sussistenza del fatto*"²², *della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso*"²³. Da tale

civile e processo penale, Torino, 2000, p. 337. Si deve, peraltro, precisare che l'art. 651 c.p.p. non troverà applicazione nei confronti del responsabile civile nemmeno nella particolare ipotesi sopra descritta se questi, dopo aver preso parte al processo penale, ne sia stato escluso ai sensi degli artt. 86 e 87 c.p.p.: in tal caso, infatti, la perdita della qualità di parte nel giudizio penale impedisce al soggetto civilmente responsabile di realizzare compiutamente il suo diritto al contraddittorio. Pertanto, in tale circostanza un eventuale assoggettamento del responsabile civile escluso dal giudizio penale agli effetti del giudicato di condanna sarebbe da considerarsi lesivo del suo diritto di difesa, costituzionalmente sancito e confermato, proprio in favore del responsabile civile che non sia stato posto in grado di partecipare al processo penale, dalla stessa Corte costituzionale.

²¹ Si veda al riguardo M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 337.

²² Come la precedente speculare disposizione di cui all'art. 27 c.p.p. del 1930, anche l'art. 651 c.p.p. non ha fatto ricadere il vincolo del giudicato direttamente sull'effetto-reato, ma ha statuito che esso si estenda a quelle questioni, comuni alla fattispecie penale ed alla fattispecie civile, che costituiscono le premesse logiche della decisione penale, prevedendo, dunque, in definitiva che il vincolo operi in punto di fatto. Si deve, però, evidenziare che l'idea che l'accertamento sul fatto possa essere ricondotto all'autorità di cosa giudicata "*ripugna alla concezione moderna, per la quale gli accertamenti di fatto rimangono nell'ambito delle premesse logiche della pronuncia, che vengono esposte soltanto come motivi della decisione*": così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 414. In proposito, in relazione ai limiti oggettivi del giudicato, già nel 1936 Giuseppe Chiovenda scriveva che "*oggetto del giudicato è la conclusione ultima del ragionamento del giudice, e non le sue premesse; l'ultimo ed immediato risultato della decisione e non la serie*

disposizione si evince che potranno essere ricostruiti autonomamente dal giudice civile tutti gli altri fatti storici accertati nel giudizio penale che non riguardino gli elementi essenziali del reato precisati nell'art. 651 c.p.p.: in particolare l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estenderà alle conseguenze dannose del reato²⁴ né alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento dannoso²⁵.

di fatti, di rapporti o di stati giuridici che nella mente del giudice costituirono i presupposti di quel risultato": si veda G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1936, pp. 129 ss. . Secondo la concezione moderna del giudicato, la disciplina generale dettata in materia dal legislatore ha unicamente la funzione di evitare "il conflitto pratico dei giudicati, cioè decisioni diverse rispetto alla stessa azione, non quello semplicemente teorico o logico, quale è quello che può essere la conseguenza di decisioni indipendenti intorno agli stessi fatti o alle stesse questioni, ma per fini ed effetti diversi": così E. T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, pp. 15-16. La disposizione di cui all'art. 651 c.p.p., così come pure quella di cui all'art. 652 c.p.p., pare allora risentire del peso della tradizione e la scelta del legislatore del 1988 di mantenere il sistema del vincolo in punto di fatto è stata intesa da alcuni Autori come un indicatore del fatto che l'ispirazione tradizionale, per quanto ormai erosa dai limiti soggettivi del giudicato e al di là delle enunciazioni di principio contenute nei lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, che farebbero pensare a una ben maggiore autonomia tra processo civile e processo penale, sopravviva in parte ancora oggi: in questo senso si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 433. Tale Autrice rileva, tra l'altro, che se invece il vincolo fosse stato previsto sulla conclusione ultima del processo penale, e quindi sull'accertamento della sussistenza del reato o, viceversa, della sua insussistenza, nessuna delle questioni in fatto o in diritto, preventivamente risolte allo scopo di giungere al risultato finale in sede penale, avrebbe potuto incidere sulla cognizione del magistrato civile, dal momento che, in base all'art. 2043 c.c., il diritto al risarcimento prescinde dalla rilevanza penalistica dell'illecito: tra gli oggetti dei due processi non vi sarebbe stato, così, quasi mai un collegamento. Ad ogni modo, al di là delle riflessioni di carattere dogmatico relative alla non aderenza delle previsioni di cui agli artt. 651-652 c.p.p. alla concezione moderna del giudicato, il vero problema creato dalle disposizioni in discorso deriva dal fatto che esse potrebbero determinare un'estensione abnorme degli accertamenti penalistici, derogando al principio per cui la connessione meramente fattuale tra due giudizi non determina mai la subordinazione di una decisione rispetto ad un'altra: sul punto si veda G. FABBRINI, voce *Connessione (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VIII, Roma, 1988, p. 6.

²³ Così dispone espressamente l'art. 651, comma 1, c.p.p.

²⁴ Sul punto si vedano, in giurisprudenza, Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2010, 4, p. 516, secondo cui "la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti; non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile"; e Cass. Civ., Sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14648, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2011, 7-8, p. 1006. In linea con la giurisprudenza è, in dottrina, M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 289; di avviso contrario è, invece, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1049, il quale sostiene che la

Quanto all'"*accertamento della sussistenza del fatto*", si deve precisare che l'espressione "*fatto*" va riferita al nucleo dell'imputazione materiale costituito dalla condotta materiale, dal nesso di causalità tra condotta ed evento e dall'evento: deve, cioè, essere preso in considerazione il fatto nella sua realtà oggettiva e fenomenica, così come esso è stato assunto quale presupposto logico-giuridico della pronuncia a carico dell'accusato²⁶. Rispetto agli elementi sopra menzionati, il giudice civile deve adeguarsi all'accertamento penale e non può assumere statuizioni in contrasto²⁷, mentre qualsiasi altro fatto storicamente accertato nel giudizio penale potrà essere ricostruito in via autonoma. E' opportuno specificare che, in relazione al fatto, l'interpretazione del giudicato penale compete al giudice civile di merito "*come per ogni giudicato esterno; dunque ai fatti accertati potrà attribuirsi una configurazione giuridica diversa da quella che è stata loro data dal giudice penale, ma non sarà consentita una diversa configurazione materiale*"²⁸. Il richiamo al "*fatto*" operato dall'art. 651 c.p.p. rende evidente che sarà sicuramente esclusa dal vincolo qualsiasi valutazione in merito ai profili soggettivi dell'illecito penale (dolo, colpa, preterintenzione)²⁹: in relazione ad essi la sentenza di condanna di certo non vincolerà il giudice civile competente ai fini risarcitori, il quale potrà giungere a valutazioni diverse in tutto – escludendo la colpevolezza –

valutazione svolta in sede penale sulle conseguenze dannose del reato sia vincolante in sede civile sul presupposto che l'accertamento penale riguarderebbe il fatto in tutti i suoi elementi.

²⁵ Così, in giurisprudenza, Cass. Civ., Sez. I, 8 ottobre 1999, n. 11283, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 1999, p. 2086; Cass. Civ., Sez. lav., 16 febbraio 2009, n. 3713, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2009, 2, p. 245; Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2010, 4, p. 516. In dottrina si faccia riferimento ad A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, pp. 1045-1047; a M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 289; ed a P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2011, p. 905.

²⁶ In proposito si faccia riferimento a F. CORBI, *L'esecuzione penale. Il giudicato*, in F. CORBI-F. NUZZO, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Torino, 2003, p. 63.

²⁷ In tal senso si considerino, in giurisprudenza, C. Conti, Sez. I, 22 luglio 1993, n. 117, in *Riv. C. Conti.*, 1993, f. 4, p. 82; C. Conti, Sez. I, 2 ottobre 2002, n. 336, in *Riv. C. Conti.*, 2002, f. 5, p. 40; Cass. Civ., Sez. III, 2 novembre 2000, n. 14328, in *Dir. e giust.*, Milano, 2000, f. 42; Cass. Civ., Sez. lav., 18 giugno 2004, n. 11432, in *Giust. civ.*, Milano, 2004, p. 3869.

²⁸ Così ritiene A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1044.

²⁹ Tale soluzione legislativa si giustifica anche alla luce delle radicali differenze che, in tema di imputazione soggettiva del fatto, dividono il sistema di diritto civile – che, tra le altre cose, ammette la responsabilità oggettiva, bandita, invece, dal diritto penale – da quello penale. Questo particolare aspetto è sottolineato da Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2004, n. 19387, in *Guida dir.*, Milano, 2004, 40, p. 49; e da Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2011, n. 25575, in *C.E.D. Cass.*, 2011.

o in parte – ritenendo, per esempio, sussistente la colpa in luogo del dolo o viceversa – rispetto a quelle a cui è giunto il giudice penale³⁰.

Per quanto concerne, poi, l'estensione dell'efficacia di giudicato anche all'accertamento dell'"*illiceità penale*" del fatto, giova precisare che l'aggettivo "*penale*" – che non era, invece, presente nel codice di procedura penale del 1930³¹ – vale a limitare in modo significativo la portata oggettiva dell'accertamento vincolante: ciò in quanto la pronuncia penale di condanna, nella misura in cui esclude la sussistenza di cause di giustificazione del reato, certificherà solo la sussistenza della responsabilità penale. Il giudice civile sarà, dunque, libero da vincoli nello stabilire se il fatto sia, in termini civilistici, antiggiuridico o meno: se riterrà che il fatto non sia, da un punto di vista civilistico, antiggiuridico, potrà, nonostante la sentenza penale di condanna passata in giudicato, rigettare la domanda di risarcimento del danno e ritenere non sussistente l'illecito civile³².

Con riferimento, infine, al giudizio di attribuzione del fatto alla persona, preclusa è al giudice extrapenale qualunque valutazione suppletiva al riguardo: la formula impiegata dall'art. 651 c.p.p. – secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto "*all'affermazione che l'imputato [...] ha commesso*" il fatto – impedisce, infatti, che il giudice del risarcimento possa riconsiderare la questione relativa all'attribuzione del fatto (inteso come condotta materiale, nesso causale ed evento) al soggetto condannato in sede penale.

Procedendo ora all'analisi del tema relativo all'efficacia della sentenza penale irrevocabile "*di assoluzione*" nei processi civili di danno (art. 652 c.p.p.³³), l'attenzione deve

³⁰ Al riguardo si vedano S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto dell'esecuzione penale*, Milano, 2001, p. 22; F. CORBI, *L'esecuzione penale. Il giudicato*, in F. CORBI-F. NUZZO, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Torino, 2003, p. 63.

³¹ L'art. 27 del codice Rocco faceva, infatti, riferimento alla sola "*illiceità*", senza null'altro aggiungere.

³² Riflessioni al riguardo, anche se in relazione al processo contabile, sono svolte da A. MARTUCCI DI SCARFIZZI, *Alcune riflessioni sulla efficacia del giudicato penale e sulla pregiudizialità penale nel processo contabile alla luce del nuovo codice di procedura penale*, in *Foro amm.*, Milano, 1990, p. 1062. In proposito si veda anche P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2011, p. 905.

³³ Tale articolo, attuativo della direttiva n. 23 dell'art. 2 della legge-delega e rubricato "*Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno*", statuisce che: "*1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato*

essere in primo luogo rivolta all'individuazione della tipologia di sentenze idonee a produrre effetti vincolanti in sede extrapenale ai sensi dell'art. 652 c.p.p. . In proposito, l'art. 652 c.p.p. riconduce al novero delle pronunce penali idonee a produrre effetti vincolanti in sede extrapenale esclusivamente le sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate "*in seguito a dibattimento*".

La specificazione contenuta nell'art. 652 c.p.p. porta anzitutto ad inquadrare come produttive di effetti vincolanti anche nel giudizio civile le pronunce adottate, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., con le formule "il fatto non sussiste", "l'imputato non lo ha commesso", "il fatto non costituisce reato in quanto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima".

Detta specificazione e la circostanza che la disposizione in esame si riferisca espressamente alla sentenza penale irrevocabile "*di assoluzione*" valgono, inoltre, anche ad escludere che il giudice civile debba rimanere vincolato a tutte quelle pronunce che, pur appartenendo al *genus* delle sentenze di proscioglimento, non possono cionondimeno essere qualificate "assolutorie", essendo semplicemente sentenze "di non doversi procedere". Ciò significa che non potranno essere ritenute idonee a produrre effetti vincolanti *ex art. 652 c.p.p.* le sentenze di carattere processuale che accertino la mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione penale (art. 529 c.p.p.) ovvero l'estinzione del reato (art. 531 c.p.p.), e questo a maggior ragione se esse dovessero essere emesse in sede predibattimentale a norma dell'art. 469 c.p.p. . Il legislatore non ha attribuito efficacia vincolante in sede extrapenale a tali pronunce in quanto esse si limitano tutte a riconoscere "*l'esistenza di un ostacolo di carattere processuale, prescindendo da qualsiasi accertamento nel merito*" e lasciano perciò impregiudicate "*tutte le questioni alla cui definizione è legato l'esito del giudizio civile*"³⁴.

L'indicazione, fornita dall'art. 652 c.p.p., per la quale la sentenza penale di assoluzione deve essere stata "*pronunciata in seguito a dibattimento*" conduce, poi, a ritenere che debbano essere escluse dal regime dell'efficacia vincolante tutte quelle pronunce liberatorie per l'accusato che, ancorché pronunciate con formula di merito, siano state emesse prima del dibattimento: nessuna efficacia vincolante produrranno, dunque, nei casi in cui vi sia stata richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. o richiesta di emissione del decreto penale di condanna, le sentenze emesse a norma dell'art. 129 c.p.p. (si vedano, al

dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato".

³⁴ Così G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, p. 602.

riguardo, rispettivamente, gli artt. 444, comma 2, e 459, comma 3, c.p.p.), così come non avranno efficacia vincolante neppure le sentenze di non luogo a procedere emesse, a norma dell'art. 425 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare³⁵. La *ratio* di tali esclusioni si rinviene nel fatto che le pronunce sopra menzionate vengono adottate in fasi del processo penale non sufficientemente assistite dalle garanzie del contraddittorio, sicché non è parso opportuno al legislatore attribuire ad esse efficacia vincolante in sede extrapenale³⁶. Tra l'altro, per quanto concerne le sentenze di non luogo a procedere di cui all'art. 425 c.p.p., bisogna sottolineare che esse sono "*estremamente precarie, essendo sottoposte alla condizione risolutiva, avverabile in qualsiasi momento, della sopravvenienza o della scoperta di nuove fonti di prova idonee a provocare un rinvio a giudizio, che ne determina la revoca*"³⁷.

Tuttavia, la regola generale sancita dall'art. 652 c.p.p. che accorda efficacia vincolante alle sentenze penali assolutorie dibattimentali conosce due eccezioni. Da un lato, il legislatore ha previsto espressamente, all'art. 652, comma 2, c.p.p., che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato – senza, dunque, che vi sia stato dibattimento – produca efficacia vincolante nel giudizio civile "*se la parte civile ha accettato il rito abbreviato*". Dall'altro lato, ed in termini opposti, esiste un caso in cui la sentenza assolutoria pronunciata in seguito a dibattimento non produce il vincolo per il giudice civile così come previsto dall'art. 652 c.p.p.: ci si riferisce all'ipotesi, disciplinata dall'art. 404 c.p.p., in cui la sentenza assolutoria, pronunciata al termine del dibattimento, sia fondata su una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato non è stato posto in grado di partecipare e senza che egli abbia prestato accettazione del provvedimento³⁸.

Fatta luce sul novero dei provvedimenti idonei ad esplicare efficacia in sede extrapenale a norma dell'art. 652 c.p.p., si deve ora procedere alla individuazione dei soggetti che sono raggiunti dall'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, specificando altresì

³⁵ Si vedano in proposito A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 454; F. CORBI, *L'esecuzione penale. Il giudicato*, in F. CORBI-F. NUZZO, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Torino, 2003, p. 66.

³⁶ Sulle sentenze emesse a norma dell'art. 129 c.p.p., sulla loro efficacia e sulla inapplicabilità, in relazione ad esse, dell'art. 652 c.p.p. si veda, diffusamente, L. SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, 2008, pp. 371 ss.

³⁷ Così G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, p. 603.

³⁸ L'art. 404 c.p.p., rubricato "*Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile*", statuisce, infatti, al riguardo che: "*1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita*".

quali sono le condizioni, indicate dall'art. 652 c.p.p., affinché il vincolo possa prodursi nei riguardi delle possibili parti del giudizio civile risarcitorio. In proposito, la disposizione in esame prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per le restituzioni e il risarcimento del danno "*promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso*", sempre che il danneggiato si sia costituito parte civile o che sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale e salvo che egli abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, del codice di rito penale.

Il naturale destinatario dell'efficacia della pronuncia penale assolutoria è, evidentemente, il danneggiato dal reato che, nonostante l'assoluzione dell'imputato in sede penale, abbia cionondimeno convenuto tale soggetto in un giudizio civile al fine di vedere soddisfatta in tale sede la propria pretesa risarcitoria³⁹.

Per quanto concerne la specificazione dei soggetti che possono invocare l'autorità del provvedimento assolutorio nei confronti del danneggiato dal reato, si deve dire che, di certo, il soggetto che in sede penale rivestiva la qualità di imputato, e che in sede civile è citato quale convenuto, potrà opporre all'attore-danneggiato il giudicato di assoluzione: tale soggetto, infatti, è stato sicuramente investito degli effetti della decisione penale e, d'altronde, se costui non potesse opporre la sentenza assolutoria, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. non avrebbe ragion d'essere⁴⁰.

Potrà opporre al danneggiato la pronuncia penale assolutoria anche il soggetto che ha partecipato al processo penale quale responsabile civile, e ciò dal momento che l'accertamento della sua responsabilità sarebbe dovuto dipendere dall'accertamento della responsabilità dell'imputato: assolto, dunque, quest'ultimo, gli effetti liberatori della pronuncia devono estendersi anche nei suoi confronti⁴¹.

Una questione che si è, invece, posta riguarda il tema dell'opponibilità al danneggiato del giudicato penale assolutorio da parte del responsabile civile che non sia stato citato né sia intervenuto nel processo penale. Al riguardo una sentenza della giurisprudenza di legittimità

³⁹ Il giudicato assolutorio produrrà, ovviamente, nei confronti del danneggiato dal reato conseguenze pregiudizievoli, dal momento che il convenuto (nel giudizio civile)-imputato (nel processo penale) potrà a lui opporre, nei termini che saranno specificati tra breve, l'efficacia vincolante della pronuncia penale di assoluzione.

⁴⁰ Sul punto si veda G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, p. 606.

⁴¹ In proposito si faccia riferimento, ancora, a G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, pp. 606-607.

ha affermato che il giudicato di assoluzione sarebbe idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile "solo quando vi sia perfetta coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile; quando, cioè, non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile" abbia partecipato al processo penale⁴². Pertanto, secondo questo orientamento, qualora non vi sia partecipazione del responsabile civile al processo penale, questi non potrebbe poi invocare in sede civile alcun effetto preclusivo o condizionante degli accertamenti svolti in quel processo. Tale assunto non pare, però, condivisibile, in quanto finisce, di fatto, con l'introdurre una condizione per la produzione del vincolo – *id est* la partecipazione del responsabile civile al giudizio penale – che non è in alcun modo prevista dal legislatore. E d'altronde, la possibilità per il responsabile civile rimasto estraneo al processo penale di opporre al danneggiato l'efficacia della pronuncia penale assolutoria non dovrebbe creare particolari problemi sol che si consideri che "il responsabile civile è legato all'autore del reato da un rapporto di solidarietà, e in materia di obbligazioni solidali il fenomeno del giudicato *secundum eventum litis* rientra perfettamente nelle regole, cosicché l'estensione della sentenza ex art. 652 a questo soggetto non è altro che un'applicazione specifica della previsione generale dettata dall'art. 1306 c.c."⁴³.

Venendo ora alle condizioni che devono sussistere affinché la pronuncia irrevocabile di assoluzione possa produrre effetti vincolanti nei confronti del danneggiato dal reato, bisogna rilevare che l'art. 652 c.p.p., in un'ottica di attuazione del principio del contraddittorio, subordina la produzione del vincolo al fatto che il danneggiato abbia partecipato o perlomeno sia stato posto in condizione di partecipare al processo penale nel quale si è formata la pronuncia a lui pregiudizievole. E' opportuno chiarire cosa si intenda per "danneggiato" che "si sia costituito" parte civile e per danneggiato che "sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile".

Menzionando il danneggiato che si sia costituito parte civile, il legislatore ha, innanzi tutto, di certo inteso fare riferimento al danneggiato che, dopo essersi costituito parte civile

⁴² Così Cass. Civ., Sez. III, 20 settembre 2006, n. 20325, in *C.E.D. Cass.*, 2006, n. 593970.

⁴³ Queste le parole usate da M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 346-347. Sostengono che anche il responsabile civile che non ha preso parte al giudizio penale possa opporre al danneggiato la sentenza penale assolutoria pure A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 459; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1059; F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2010, p. 122. In giurisprudenza, nello stesso senso, si vedano Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2004, n. 11605, in *Giust. civ.*, Milano, 2004, p. 3869; Cass. Civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6185, in *Guida dir.*, Milano, 2009, 18, p. 64.

nel giudizio penale, abbia deciso, non avendo ottenuto, a causa della pronuncia di una sentenza di assoluzione, alcun provvedimento a sé favorevole, di riproporre, dopo la formazione del giudicato penale, quelle stesse ragioni di danno davanti al giudice civile⁴⁴. Alla dicitura "danneggiato che si sia costituito parte civile" deve poi essere ricondotto anche il danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale e che abbia successivamente cambiato idea revocando la propria costituzione di parte civile: in questo caso, infatti, la costituzione di parte civile ha pur sempre avuto luogo e, dunque, si deve ritenere che nessuna limitazione possa derivare dal fatto che il danneggiato, volontariamente, abbia scelto di non esercitare fino in fondo i diritti che gli competevano in sede penale⁴⁵. Nell'ipotesi, invece, in cui il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale e da tale sede sia stato poi estromesso a norma degli artt. 80-81 c.p.p., dovrà ritenersi che – atteso che, tra l'altro, in tal caso il soggetto non ha nemmeno a disposizione alcuno strumento giuridico per esprimere le proprie doglianze avverso l'esclusione – non sia consentito di far valere contro di lui una sentenza conclusiva di un procedimento in cui egli non ha potuto esercitare i propri diritti di difesa: non potrà, in questa ipotesi, considerarsi integrato il presupposto richiesto dall'art. 652 c.p.p., non essendo stato di fatto possibile per la parte civile di difendersi nel corso del giudizio penale⁴⁶.

Con riferimento, poi, alla circostanza che l'art. 652 c.p.p. rende opponibile la sentenza di assoluzione anche nei riguardi del danneggiato che, pur non essendosi costituito parte civile, "*sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile*"⁴⁷, è opportuno precisare quali canali di informazione siano ritenuti tali da porre il danneggiato in grado di costituirsi parte civile in termini giuridicamente rilevanti. Al riguardo si deve dire che, premesso che nessuna rilevanza può essere attribuita alle informazioni acquisite in via di fatto od in via meramente

⁴⁴ In tal caso l'opponibilità del giudicato assolutorio nei confronti del soggetto che si è costituito in precedenza parte civile nel giudizio penale è pienamente giustificata dal fatto che il suo diritto al contraddittorio è già stato ampiamente garantito in sede penale.

⁴⁵ Sul punto si veda A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, pp. 1064 ss.

⁴⁶ Al riguardo si faccia ancora riferimento ad A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1065, il quale rileva che la disposizione di cui all'art. 88, comma 2, c.p.p. secondo cui "*L'esclusione della parte civile [...] non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno*" dovrebbe essere intesa nel senso che al danneggiato, che sia stato escluso dal giudizio penale, deve essere consentito di far valere le proprie ragioni in sede civile, senza che possa a lui essere opposta, a norma dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale di assoluzione.

⁴⁷ Il fatto, poi, che la costituzione di parte civile sia concretamente avvenuta non ha, quindi, per il legislatore, alcuna importanza, a patto, però, che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.

occasionale, solamente le notifiche con cui il danneggiato viene portato a conoscenza in forma ufficiale dei termini essenziali e dell'oggetto del procedimento, ossia le notifiche che contengono l'enunciazione dell'imputazione, possono essere considerate idonee a far ritenere il danneggiato posto in grado di costituirsi parte civile⁴⁸: assumono, in tal senso, rilevanza la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) ed il decreto che dispone il giudizio immediato (art. 456 c.p.p.).

Bisogna poi evidenziare che la circostanza che il danneggiato sia stato quanto meno posto in grado di partecipare al giudizio penale è condizione necessaria ma non sufficiente a determinare il suo assoggettamento al giudicato penale di assoluzione. Infatti, una volta soddisfatto il requisito partecipativo volto a tutelare il diritto del danneggiato al contraddittorio, è necessario altresì che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 75, comma 2, c.p.p., ossia è necessario che il danneggiato dal reato non abbia instaurato il giudizio civile nel quale si controverte del diritto al risarcimento dei danni con tempestività (e cioè prima della sentenza penale di primo grado): qualora, infatti, il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p., il giudice civile non sarà vincolato agli effetti della sentenza penale di assoluzione pronunciata nel giudizio penale. Coordinando la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. con quella di cui all'art. 75 c.p.p. se ne ricava, in definitiva, che l'eccezione di giudicato della pronuncia penale assolutoria può essere fatta valere solo nei confronti del danneggiato che, posto in grado di partecipare al giudizio penale, abbia instaurato il giudizio civile dopo la sentenza penale di primo grado ovvero dopo essersi costituito parte civile nel processo penale oppure, ancora, nei confronti del danneggiato che, posto in grado di partecipare al giudizio penale, sia rimasto inerte fino alla formazione del giudicato penale, proponendo successivamente la domanda risarcitoria in sede civile.

E' il caso, inoltre, di rilevare che, come si è già avuto modo di anticipare, a favore del danneggiato opera una ulteriore condizione che deve sussistere affinché il vincolo derivante dalla sentenza penale possa esplicarsi nei suoi confronti in sede civile: l'art. 404 c.p.p., infatti, esclude l'efficacia vincolante *ex art. 652 c.p.p.* della sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato non sia stato posto in grado di partecipare ed i cui risultati egli non abbia accettato. La *ratio* di tale condizione aggiuntiva deve essere ravvisata nella circostanza che nel sistema vigente la costituzione di parte civile, a norma dell'art. 79 c.p.p., non è ammessa fino a che non sia stata esercitata l'azione penale. Per tutta la fase delle indagini preliminari la partecipazione del danneggiato al

⁴⁸ In proposito si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 347.

"procedimento penale" è possibile solo qualora egli rivesta pure la qualità di offeso dal reato ed anche la partecipazione all'incidente probatorio gli è consentita, secondo il disposto dell'art. 401 c.p.p., soltanto in tale veste. Da ciò consegue che, in caso di incidente probatorio, se l'avente diritto al risarcimento del danno non è anche persona offesa dal reato, la successiva costituzione di parte civile nel processo penale non gli garantirà, comunque, una tutela piena del proprio diritto di difesa, dato che sulle prove raccolte anteriormente all'instaurazione del processo egli non avrà avuto modo di esercitare il contraddittorio. L'ulteriore condizione prevista dall'art. 404 c.p.p. per la produzione del vincolo derivante dalla sentenza assolutoria è, dunque, disposta a favore del danneggiato che non sia anche persona offesa dal reato, tanto nel caso in cui tale soggetto si sia in seguito costituito parte civile nel processo penale quanto nel caso in cui egli sia rimasto estraneo a tale giudizio pur senza proporre l'azione civile ai sensi dell'art. 75, comma 2, c.p.p.: in entrambi i casi, infatti, detto soggetto non sarà mai stato posto in condizione di partecipare all'incidente probatorio. Allo stesso modo potrà opporre l'inefficacia del giudicato penale di assoluzione anche il danneggiato che sia anche persona offesa dal reato il quale, in concreto, non sia stato posto in grado di partecipare all'assunzione anticipata della prova, vuoi per omissione degli avvisi dovutigli vuoi perché non ancora identificato⁴⁹. Il legislatore fa comunque salva l'eventualità che il danneggiato manifesti accettazione della prova assunta con incidente probatorio, specificando, al riguardo, che assume rilevanza anche un'accettazione tacita⁵⁰: in caso di accettazione, espressa o tacita, l'art. 652 c.p.p. sarà, quindi, sicuramente applicabile e la sentenza penale di assoluzione produrrà i suoi effetti anche in sede extrapenale.

Da ultimo, sotto il profilo dei limiti soggettivi del giudicato penale assolutorio, si deve ancora evidenziare che l'art. 652, comma 2, c.p.p. attribuisce alla sentenza assolutoria emessa

⁴⁹ Si faccia riferimento al riguardo a M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 350.

⁵⁰ E' stato affermato in dottrina che può verificarsi tacita accettazione dell'incidente probatorio svolto in sede penale nell'ipotesi in cui il danneggiato si costituisca parte civile senza nulla eccepire in ordine alla prova assunta in via anticipata, ancorché successivamente decida di revocare la costituzione; oppure allorquando il danneggiato non partecipi al giudizio penale e poi non proponga, in sede civile, eccezioni avverso la produzione ad opera della controparte della sentenza assolutoria; oppure, ancora, nel caso in cui sia egli stesso ad avvalersi, a sostegno delle proprie pretese, delle risultanze probatorie emergenti dall'incidente. In proposito si vedano A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 460; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, pp. 1072 ss.

all'esito del giudizio abbreviato la stessa efficacia vincolante della sentenza dibattimentale, a condizione, però, che la parte civile abbia manifestato accettazione del rito speciale⁵¹. Tale previsione si giustifica sol che si consideri che qualora il danneggiato dal reato abbia optato per coltivare l'azione civile in sede penale, costituendosi parte civile, a tale soggetto deve poi essere data la possibilità di esercitare compiutamente in tale sede il proprio diritto di difesa, il quale sarebbe di certo frustrato se la parte civile dovesse rimanere in ogni caso assoggettata, a prescindere da un suo specifico consenso, ad un giudicato di assoluzione anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia optato insindacabilmente per il giudizio allo stato degli atti, paralizzando in tal modo l'esercizio del diritto alla prova delle altre parti. In relazione, invece, al danneggiato che sia stato posto in grado di costituirsi, ma che non l'abbia fatto, l'inefficacia extrapenale del giudicato assolutorio nei suoi confronti si spiega non tanto in ragione delle limitazioni probatorie inerenti a questo rito speciale, quanto piuttosto in considerazione del fatto che in tal caso il giudizio si svolge di regola nell'udienza preliminare, e dunque prima che sia scaduto il termine perentorio per la costituzione di parte civile: non si potrà, allora, ritenere che il danneggiato sia stato di certo posto in condizione di costituirsi parte civile, e ciò atteso che, avendo tempo per costituirsi parte civile fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p., tale soggetto potrebbe anche essersi disinteressato dell'udienza preliminare, attendendo di compiere le proprie scelte difensive una volta disposto, eventualmente, il giudizio dibattimentale. Per questi motivi, il danneggiato non potrà in tale ipotesi venire assoggettato al giudicato formatosi in via anticipata⁵².

⁵¹ Per quanto riguarda le modalità di accettazione del rito abbreviato, il legislatore, all'art. 441, comma 2, c.p.p., ne individua anzitutto una tacita, che si verifica quando il danneggiato dal reato si costituisce parte civile dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato. Al di là di questa situazione, la formulazione dell'art. 652 c.p.p. sembra presupporre la necessità di un consenso esplicito. In dottrina è stato, però, osservato che l'impiego nella formula di legge del verbo "accettare", senza ulteriori specificazioni, varrebbe a non escludere la configurabilità di una accettazione anche "*per facta concludentia*", che si realizzerebbe tutte le volte in cui la parte civile, pur senza aver dichiarato di accettare il rito – o, addirittura, avendo espressamente dichiarato di non accettarlo – partecipi comunque al giudizio abbreviato: sul punto si veda C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 413. E' stato anche sostenuto che la parte civile, per sottrarsi all'efficacia extrapenale della sentenza penale assolutoria, avrebbe in ogni caso l'onere di "*revocare la costituzione o comunque abbandonare il processo penale prima che abbia inizio la trattazione in udienza ai sensi dell'art. 441 c.p.p.*": così A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 450.

⁵² Per alcune riflessioni al riguardo si veda A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 461.

Infine, bisogna dar conto dei limiti oggettivi del vincolo derivante dal giudicato penale di assoluzione, individuando specificamente quale sia l'oggetto di tale vincolo. Al riguardo l'art. 652 c.p.p. assegna efficacia vincolante alle sentenze che abbiano accertato "*che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima*".

Va anzitutto sottolineato che l'efficacia del giudicato assolutorio non è più configurata – come accadeva sotto la vigenza del codice Rocco – in termini di preclusione alla proposizione della domanda di danno in sede civile⁵³: gli accertamenti della sentenza di assoluzione vanno, infatti, ora ad incidere, alle condizioni stabilite dall'art. 652 c.p.p., sulla decisione del merito della causa extrapenale, la quale non potrà prescindere da essi. Non sarà, in particolare, consentito al giudice civile di sottoporre tali accertamenti a vaglio critico.

Ciò premesso, si deve notare che il legislatore ha, in generale, inteso restringere e contenere l'ambito di efficacia delle ricostruzioni compiute dal giudice penale per emettere la sentenza di assoluzione: un tanto si evince dalla circostanza che l'art. 652 c.p.p. ricollega l'efficacia vincolante dell'assoluzione penale all'"*accertamento*" che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e non più – come disponeva, invece, il codice di procedura penale del 1930 – alla "*dichiarazione*" di tali cause di proscioglimento. Dunque, l'efficacia in sede extrapenale del giudicato di assoluzione si produce soltanto quando in sede penale risulta positivamente accertato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., che il fatto non sussiste ecc., e non già quando, a norma dell'art. 530, commi 2 e 3, c.p.p., manchi, sia insufficiente o sia contraddittoria la prova che il fatto sussiste ecc.⁵⁴. Ove la sentenza penale non cristallizzi, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., un accertamento negativo (insussistenza del fatto ovvero mancata commissione di esso da parte dell'imputato) ovvero positivo (adempimento di un dovere ovvero esercizio di una facoltà legittima), i poteri decisori del giudice extrapenale non saranno vincolati dalle ricostruzioni svolte in sede penale.

In ordine alla nozione di "*fatto*" ex art. 652 c.p.p., possono essere richiamate le considerazioni svolte più sopra allorquando si è provveduto ad esaminare la speculare situazione regolata dall'art. 651 c.p.p.: tale nozione ricomprende il nucleo del reato che

⁵³ Si ricordi che nel sistema previgente l'art. 25 c.p.p. del 1930 ricollegava a determinate formule di proscioglimento l'effetto di precludere l'instaurazione del giudizio civile.

⁵⁴ Sul punto si veda A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 456.

designa la condotta (azione od omissione), il nesso di causalità e l'evento. Se viene accertato il difetto anche di uno soltanto di tali elementi costitutivi del reato, il processo penale si concluderà con una sentenza di assoluzione pronunciata con la formula "il fatto non sussiste"⁵⁵. Tale pronuncia dispiegherà, a norma dell'art. 652 c.p.p., efficacia vincolante in sede extrapenale.

La pronuncia assolutoria "per non aver commesso il fatto" segue, invece, ad un giudizio storico che abbia escluso la riconducibilità all'imputato di un fatto di reato che comunque è stato accertato come sussistente. In questo caso, l'efficacia di giudicato andrà, quindi, a favore del solo imputato e non impedirà che, in sede civile, altri soggetti vengano ritenuti responsabili del fatto ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c.⁵⁶.

L'efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione si produce, poi, anche quando il giudice penale abbia positivamente accertato che la commissione del fatto di reato da parte dell'imputato sia avvenuta in presenza di determinate cause di giustificazione: più specificamente, quando abbia accertato che la condotta sia stata tenuta nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima⁵⁷. In dottrina, è stato asserito che la formulazione della disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. deve ritenersi comprensiva, oltre che delle ipotesi delineate dall'art. 51 c.p., anche di tutte le altre cause di esclusione dell'antigiuridicità⁵⁸, e, dunque, anche del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), della

⁵⁵ Essa rappresenta la conclusione più favorevole per l'imputato, in quanto in tale ipotesi viene negata la storicità del fatto, con riferimento alla sua essenza materiale.

⁵⁶ In proposito si veda P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2011, pp. 905 ss.

⁵⁷ Tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nella necessità di garantire la coerenza e la non contraddittorietà dell'ordinamento giuridico, il quale non può, "senza annullare la sua funzione regolatrice del comportamento dei consociati", vietare e al tempo stesso consentire, o addirittura imporre, una medesima condotta: così F. CORBI, *L'esecuzione penale. Il giudicato*, in F. CORBI-F. NUZZO, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Torino, 2003, p. 68.

⁵⁸ Sul punto si vedano M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 311 ss.; G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, p. 604. In senso contrario, e cioè nel senso che l'efficacia vincolante debba essere riferita solamente all'accertamento della sussistenza delle cause di giustificazione indicate dall'art. 51 c.p., si faccia riferimento a F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2010, p. 121. In giurisprudenza, in quest'ultimo senso, si veda Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049, in *Giur. it.*, Torino, 2009, p. 2525, con nota di B. MORELLI, *Cause di giustificazione e proscioglimento: l'interpretazione delle Sezioni unite sulla scelta della formula e sull'efficacia extrapenale della relativa decisione*.

legittima difesa (art. 52 c.p.) e dell'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)⁵⁹, poiché esse sarebbero tutte riconducibili alla sfera dell'esercizio della facoltà legittima.

Ciò che, invece, rimane sicuramente escluso dall'ambito di applicabilità dell'art. 652 c.p.p. sono le decisioni del giudice penale in tema di elemento soggettivo, imputabilità e cause di non punibilità, ossia i provvedimenti penali adottati con le formule assolutorie "il fatto non costituisce reato"⁶⁰, "il fatto non è previsto dalla legge come reato", "il reato è stato commesso da persona non imputabile"⁶¹ e "il reato è stato commesso da persona non punibile per un'altra ragione": in tali casi la pronuncia assolutoria emessa dal giudice penale non dispiegherà efficacia vincolante in sede extrapenale e il giudice civile potrà di certo effettuare una autonoma valutazione degli elementi di fatto già oggetto di cognizione da parte del giudice penale e pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate a quelle cristallizzate nella pronuncia penale.

Da tutto quanto sopra detto, si può concludere che il complesso sistema disegnato dal legislatore, agli artt. 651-652 c.p.p., per regolare l'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale passata in giudicato, se a prima vista può apparire il retaggio di quella antica concezione che considerava la produzione del vincolo in sede civile come una delle manifestazioni della preminenza della giustizia penale su quella civile, è, in realtà, a ben vedere, funzionale al perseguimento di uno scopo del tutto diverso, ossia quello di indurre il

⁵⁹ Per quanto concerne, invece, lo stato di necessità (art. 54 c.p.) si registrano divergenze di vedute circa la sua natura di causa di esclusione della antigiuridicità ovvero della sola colpevolezza. L'opinione prevalente ritiene che esso non possa essere ricondotto tra le ipotesi di "non punibilità" indicate con la locuzione "esercizio di una facoltà legittima", con la conseguenza che il giudice del risarcimento potrebbe allora, in via del tutto autonoma da quanto accertato dal giudice penale, disconoscere la sussistenza e condannare l'autore del comportamento dannoso assolto in sede penale non solo al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 2054 c.c., ma anche al risarcimento integrale dei danni: in questo senso si vedano A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 455; F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2010, p. 122.

⁶⁰ In tale ipotesi l'esclusione del vincolo si giustifica alla luce dei peculiari criteri di imputazione degli eventi dannosi che caratterizzano il sistema penale (art. 43 c.p.) rispetto a quello civile: in tale ultimo sistema i fatti illeciti, a norma degli artt. 2043 ss. c.c., sono sanzionati indistintamente sia a titolo doloso sia a titolo colposo, nonché, in taluni casi, per responsabilità oggettiva, mentre nel sistema penale la responsabilità penale conseguente alla commissione di un delitto sorge, di regola, se il delitto è stato compiuto con dolo (e non quando, invece, esso è stato compiuto con colpa). Appare allora senz'altro logico che l'accertamento civile sia, sotto tale profilo, impermeabile agli approdi a cui è giunta la giustizia penale.

⁶¹ La ragione dell'esclusione è, anche in tal caso, da individuarsi nella diversità di criteri che presiedono, nel giudizio civile, alla valutazione della capacità di intendere o di volere, rispetto a quelli che è tenuto ad utilizzare il giudice penale.

soggetto danneggiato da un reato ad esercitare le proprie pretese civilistiche al di fuori del processo penale: da un lato, infatti, in base alle regole di cui all'art. 75, comma 2, c.p.p., se tale soggetto farà valere con tempestività le proprie ragioni in sede civile egli non patirà alcuna vicenda sospensiva del processo civile stesso, nemmeno quando l'accertamento dei medesimi fatti fosse contemporaneamente in corso in sede penale; dall'altro lato, gli artt. 651 e 652 c.p.p. consentiranno al danneggiato di potere avvalersi in ogni caso dei vantaggi derivanti dal giudicato penale di condanna formatosi *lite pendente*, e al contempo di rimanere svincolato, se egli abbia esercitato l'azione civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p., da qualsiasi effetto pregiudizievole nell'ipotesi in cui la vicenda penale dovesse concludersi con l'assoluzione, e ciò quand'anche egli fosse stato posto in grado di partecipare al giudizio penale.

2. L'efficacia del giudicato penale nei processi civili non risarcitori: la disciplina di cui all'art. 654 c.p.p.

L'efficacia vincolante del giudicato penale, di condanna o di assoluzione, nei giudizi civili o amministrativi non di danno⁶² è oggi regolata, come si è già avuto modo di anticipare, dall'art. 654 c.p.p.⁶³, che rappresenta l'evoluzione del precedente art. 28 c.p.p. del 1930.

⁶² L'esigenza di regolare l'efficacia della sentenza penale nel processo civile (o amministrativo) non di danno nasce dalla considerazione che tra giudizio penale e giudizio civile (o amministrativo) non risarcitorio vi possono essere una pluralità di interferenze, ed in particolare può darsi che tra i due processi sussista una semplice relazione di comunanza fattuale ovvero esista una relazione più intensa di pregiudizialità-dipendenza in senso stretto. Come esempi di semplice comunanza fattuale tra i due processi si pensi all'ipotesi in cui pende un giudizio penale per furto del dipendente e pende contemporaneamente un giudizio civile di impugnazione del licenziamento disciplinare motivato in relazione allo stesso fatto; o, ancora, al caso del giudizio penale per danneggiamento doloso del conduttore con contemporanea pendenza del giudizio civile per la risoluzione del contratto di locazione promosso dal locatore; o all'ipotesi del giudizio penale per lesioni mentre in sede civile sia stato promosso il giudizio di separazione dei coniugi. Quali casi riconducibili ad una vera e propria relazione di pregiudizialità-dipendenza tra processo penale e processo civile possono essere ricordati il caso del giudizio penale per tentato omicidio del donante con contemporanea pendenza del giudizio civile per la revoca della donazione promosso dal donatario; oppure l'ipotesi del giudizio penale per uno dei delitti di cui all'art. 801 c.c. e del contemporaneo giudizio civile per revoca della donazione per ingratitudine; o, infine, il caso del giudizio penale per uno dei delitti previsti dall'art. 463, commi 1 e 2, c.c. mentre in sede civile penda un giudizio per indegnità a succedere. E' opportuno precisare che la differenza strutturale dei nessi configurati dal diritto sostanziale non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 654 c.p.p. – nel senso, cioè, che entrambe le tipologie di esempi sopra descritti rientrano senz'altro nel campo di applicazione della disposizione –, ma va ad incidere solo

Seguendo lo schema espositivo utilizzato per l'analisi degli artt. 651-652 c.p.p., pare opportuno in primo luogo individuare quale sia il novero delle sentenze penali idonee a produrre efficacia extrapenale nei giudizi civili non risarcitori⁶⁴. Al riguardo, l'art. 654 c.p.p. ricollega una tale efficacia extrapenale alle sole sentenze penali irrevocabili "*di condanna o di assoluzione*" pronunciate "*in seguito a dibattimento*".

Il riferimento alle sentenze penali irrevocabili "*di condanna*" vale a escludere dal regime del vincolo – a differenza di quanto previsto, invece, dall'art. 28 c.p.p. del 1930 – i

ai fini di una eventuale sospensione del giudizio extrapenale *ex art. 295 c.p.c.*, che è astrattamente configurabile esclusivamente nei casi di connessione per pregiudizialità-dipendenza in senso stretto.

⁶³ Attuativo della direttiva n. 24 dell'art. 2 della legge-delega, e rubricato "*Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi*", l'art. 654 c.p.p. statuisce che: "*Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa*". Finalizzato, perlomeno nella intenzione, risultante dai lavori preparatori, dei compilatori del nuovo codice di procedura penale, ad escludere gli orientamenti estensivi con i quali era stato interpretato il precedente art. 28 c.p.p. del 1930, soprattutto in relazione alla nozione dei "fatti materiali", e a recepire gli insegnamenti della Corte Costituzionale in tema di limiti soggettivi del vincolo derivante in tali casi dalla pronuncia penale, in realtà la formulazione letterale della disposizione di cui all'art. 654 c.p.p. – come si dirà più avanti nel testo – si presta ad interpretazioni contrastanti proprio per quanto concerne l'esatta individuazione dei limiti oggettivi del vincolo e non appare, poi, sufficientemente precisa nel definire i limiti soggettivi del vincolo né nel delimitare la tipologia di accertamento idoneo a produrre effetti vincolanti negli altri giudizi civili o amministrativi.

⁶⁴ E' interessante notare che l'art. 654 c.p.p. non ha conservato nel corpo del testo l'*incipit*, contenuto, invece, nell'art. 28 c.p.p. del 1930, "*fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente*". Sotto la vigenza del codice Rocco si riteneva che tale prescrizione valesse ad evidenziare la funzione di disposizione di chiusura dell'art. 28 c.p.p. medesimo, con conseguente possibilità di applicarne la relativa disciplina anche ai giudizi di danno. Nel testo dell'art. 654 c.p.p. l'inciso è, invece, stato omissivo, e ciò per assegnare al precetto in esame la più ampia autonomia rispetto ai tre articoli che lo precedono e prevenire, dunque, qualsiasi qualificazione dell'art. 654 c.p.p. in termini di complementarità rispetto agli artt. 651 e 652 c.p.p. . L'art. 654 c.p.p. regola, quindi, esclusivamente l'incidenza della pronuncia penale in contesti giurisdizionali in cui è estraneo qualunque accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti da reato, materia, quest'ultima, per la quale troveranno applicazione solamente gli artt. 651 e 652 c.p.p.: in questo senso si vedano C. CONSOLO, *Nuovo codice di rito penale, giudicato penale e procedimenti tributari*, in *Rass. trib.*, Milano, 1990, p. 276; F. TERRUSI, voce *Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche* IV ed., vol. XI, Torino, 1996, p. 44.

decreti penali e gli accertamenti impliciti eventualmente contenuti in declaratorie di non doversi procedere pronunciate a norma degli artt. 529 e 531 c.p.p.⁶⁵.

Per quanto riguarda, poi, le pronunce penali liberatorie, la specificazione che esse debbano essere "*di assoluzione*" comporta che non possano produrre efficacia vincolante a favore dell'accusato tutte quei provvedimenti che, pur appartenendo al *genus* delle sentenze di non doversi procedere, non possono, tuttavia, definirsi "*di assoluzione*": non produrranno, dunque, vincolo in sede extrapenale le sentenze di carattere processuale che accertino la mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione penale ovvero l'avvenuta estinzione del reato a norma dell'art. 469 c.p.p., ancorché siano state emesse a seguito del dibattimento ai sensi degli artt. 529 e 531 c.p.p. .

Il fatto che le sentenze penali di condanna o di assoluzione debbano essere pronunciate "*in seguito a dibattimento*" conduce, inoltre, ad escludere dal campo di applicazione dell'art. 654 c.p.p. le pronunce, sia di condanna che di assoluzione, emesse all'esito del giudizio abbreviato e quelle che applicano la pena su richiesta delle parti a norma degli artt. 444 ss. c.p.p., e ciò anche nelle ipotesi in cui tali sentenze dovessero essere pronunciate dal giudice del dibattimento ai sensi degli artt. 451, comma 5, e 452, comma 2, c.p.p., giacché anche in tali casi esse sarebbero comunque emesse non "*in seguito a dibattimento*", bensì in una fase preliminare allo stesso. Allo stesso modo, non producono vincolo, per espressa previsione dell'art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p., le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, comma 1, c.p.p., "*dopo la chiusura del dibattimento*". Parimenti, la formulazione della disposizione vale ad escludere dal regime dell'efficacia vincolante *ex art.* 654 c.p.p. tutte quelle pronunce che, ancorché pronunciate con formula di merito, siano state emesse prima del dibattimento: ci si riferisce alle sentenze *ex art.* 129 c.p.p. emesse in seguito alla richiesta di applicazione della pena (art. 444, comma 2, c.p.p.) o dopo la richiesta di decreto penale di condanna (art. 459, comma 3, c.p.p.) ed alle sentenze di non luogo a procedere emesse a conclusione dell'udienza preliminare (art. 425 c.p.p.).

Quanto ai limiti soggettivi del vincolo nei giudizi civili o amministrativi non di danno, l'art. 654 c.p.p. prevede che l'efficacia vincolante della pronuncia penale irrevocabile si produca "*nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale*": ciò sta a significare che l'autorità di giudicato della decisione penale può essere opposta soltanto a coloro che hanno effettivamente preso parte al giudizio da cui essa è scaturita. Il legislatore, dunque, richiedendo quale condizione per l'esplicarsi dell'efficacia vincolante del giudicato penale nei

⁶⁵ Sul punto si veda A. NAPPI, *Giudizio civile e penale (rapporto)*, in *Gazz. giur.*, 9, Milano, 1997, pp. 1 ss.

giudizi extrapenali non di danno l'effettiva partecipazione al processo penale dei soggetti parti del giudizio extrapenale, ha previsto un criterio ancora più rigoroso di quello che era stato fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 marzo 1971, n. 55, la quale, nel censurare sotto il corrispondente profilo l'art. 28 del codice di procedura penale del 1930, aveva ritenuto sufficiente ai fini della produzione del vincolo una partecipazione anche soltanto potenziale di tali soggetti al processo penale. In altri termini, è stata così ridotta, ad opera del codice Vassalli, l'estensione del vincolo penale in sede extrapenale⁶⁶, nell'ottica di favorire l'autonomia del processo civile da quello penale.

Lo scopo ultimo di tale disciplina pare essere, anche in tal caso, quello di incentivare l'esercizio delle pretese private in sede civile, cercando di evitare che dette pretese confluiscono in sede penale.

Infatti, se non fosse stato previsto dal legislatore, all'art. 654 c.p.p., il rigido criterio dell'effettiva partecipazione al giudizio penale, gli altri meccanismi, predisposti in relazione ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile risarcitorio e diretti ad evitare l'inserimento dell'azione risarcitoria in sede penale, sarebbero stati probabilmente frustrati. Ciò in quanto, qualora ai fini del venire in essere del vincolo nei giudizi civili non di danno fosse stata sufficiente la mera possibilità di partecipare al processo penale, il soggetto danneggiato dal reato, che avesse avuto tale possibilità e fosse stato al contempo parte di un altro rapporto pregiudicabile dalla decisione penale a norma dell'art. 654 c.p.p., non avrebbe avuto molta convenienza ad agire in sede civile ai sensi dell'art. 75, comma 2, c.p.p.: tale scelta lo avrebbe, infatti, messo al riparo da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dal vincolo soltanto in relazione all'azione di danno, ma lo avrebbe lasciato esposto agli effetti della decisione penale *ex art. 654* con riguardo all'azione civile non di danno. Così, per difendere in sede penale un diritto diverso, che non può essere di per sé oggetto di cumulo, tale soggetto sarebbe stato probabilmente costretto a costituirsi parte civile in sede penale per far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni, ossia a fare esattamente ciò che il legislatore voleva evitare⁶⁷. Il requisito, di cui all'art. 654 c.p.p., dell'effettiva partecipazione al giudizio penale, invece, consente al danneggiato di agire a tutela delle proprie pretese private in sede civile, senza correre il rischio di subire gli effetti pregiudizievoli del giudicato penale né in relazione

⁶⁶ Infatti, la pronuncia penale esplicherà effetti vincolanti nel giudizio civile non risarcitorio esclusivamente nei confronti dei soggetti sopra menzionati che abbiano effettivamente preso parte al giudizio penale, e non anche nei confronti di quelli che siano stati semplicemente posti in condizione di parteciparvi.

⁶⁷ Questo ragionamento è sviluppato da M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 354.

all'azione risarcitoria (art. 75, comma 2, c.p.p.) né in relazione ad ogni altra azione avente ad oggetto diritti ad essa connessi (art. 654 c.p.p.)⁶⁸.

Analoghe osservazioni possono essere svolte in riferimento alla posizione del responsabile civile. In base alla disciplina predisposta dal legislatore, ed in particolare in base al criterio dell'effettiva partecipazione al giudizio penale per la produzione del vincolo in sede extrapenale non risarcitoria, un danneggiato che vanti pretese risarcitorie ed insieme pretese di natura diversa sarà, infatti, spinto ad agire in sede civile, dato che la sede penale, da un lato, lo espone al rischio di subire gli esiti a lui pregiudizievoli del giudicato di assoluzione in relazione all'azione risarcitoria e, dall'altro lato, non gli consente, per quanto riguarda l'azione non di danno, di avvalersi del giudicato di condanna nei confronti del responsabile civile che abbia scelto di non prendere parte al giudizio penale.

Si deve, poi, rimarcare che la formula utilizzata dal legislatore secondo cui la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato "*nei confronti*" dell'imputato ecc. – senza nessuna specificazione ulteriore – lascia intendere che anche soggetti terzi estranei al processo penale possano invocare, ove ne abbiano interesse, l'autorità della decisione penale nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio penale⁶⁹. Nei giudizi civili o amministrativi non risarcitori il giudicato penale potrà, dunque, essere fatto valere, a norma dell'art. 654 c.p.p., da qualsiasi soggetto anche estraneo al processo penale, in maniera incondizionata nei confronti dell'imputato, il quale è parte necessaria del giudizio penale e che, quindi, in quanto tale, ha visto di certo tutelato il proprio diritto di difesa in sede penale. Il giudicato penale potrà, inoltre, essere fatto valere da qualsiasi soggetto terzo anche nei confronti del responsabile civile, purché questi si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale e sempreché non sia stato poi escluso direttamente, ai sensi degli artt. 86-87 c.p.p., o indirettamente, a norma degli artt. 83, comma 6, e 85, comma 4, c.p.p., per revoca della costituzione di parte civile. Ancora, il giudicato penale potrà essere fatto valere da qualsiasi soggetto pure nei riguardi del

⁶⁸ Le considerazioni appena svolte acquistano significato, ovviamente, nelle ipotesi in cui ci si riferisca a situazioni di contestuale sussistenza, fra gli stessi soggetti, di un diritto risarcitorio e di un diritto non risarcitorio derivanti dal medesimo fatto-reato.

⁶⁹ In questo senso si vedano A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 470; M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 355; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2ª ed.) 2006, p. 1085. Di avviso contrario, e cioè nel senso della vincolatività delle decisione penale solo tra i soggetti – imputato, parte civile e responsabile civile – che abbiano preso parte al processo penale, è, invece, F. P. LUISO, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 96-97.

danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale, ancorché tale soggetto abbia successivamente revocato la propria costituzione, ma salvo il caso in cui la parte civile sia stata esclusa dalla sede penale, vedendosi, così, impedito il concreto esercizio delle proprie difese⁷⁰.

Venendo ora all'individuazione dei limiti oggettivi del vincolo nei giudizi extrapenali non risarcitori, bisogna evidenziare che l'art. 654 c.p.p. attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi non di danno quando in questi "*si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa*".

La principale questione interpretativa che si pone in proposito riguarda il significato da attribuire all'espressione "*fatti materiali*". In dottrina⁷¹ si ritiene che l'aggettivo "*materiali*" valga a specificare che il vincolo penale attiene soltanto alla realtà storica e fenomenica su cui si è formato il convincimento del giudice e non investe, invece, la valutazione giuridica di tale realtà, valutazione che, dunque, il giudice civile potrà compiere autonomamente in rapporto ai fini specifici del proprio magistero. Secondo questa interpretazione, il giudice civile non potrà, allora, disconoscere che il fatto accertato in sede penale è, o non è, accaduto, né potrà sindacare le modalità del suo svolgimento⁷²; ma se tale fatto assume, ai fini civilistici, un

⁷⁰ Si veda in proposito A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2ª ed.) 2006, pp. 1084 ss.

⁷¹ Si veda, in particolare, M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 456-457.

⁷² Il vero problema di tale impostazione, che sostanzialmente interpreta l'espressione "*fatti materiali*" come sinonimo di "*avvenimento storico*", sta, però, nel fatto che non definisce in modo univoco e preciso cosa rientri e cosa non rientri nella categoria dei "*fatti materiali*": si discute, ad esempio, sulla natura materiale o giuridica degli accertamenti relativi all'elemento psicologico del reato. Per dare risposta a tale quesito è stato proposto da alcuni Autori di sostituire la consueta contrapposizione tra "*fatto storico*" e "*fatto giuridico*" con quella tra "*fatto accertato*" e "*fatto valutato*", così da far rientrare nell'accertamento dei fatti materiali vincolanti *ex art. 654 c.p.p.* la sussistenza o l'insussistenza dei soli avvenimenti concreti e di lasciar fuori da tale accertamento – e dunque dal vincolo del giudicato – gli apprezzamenti soggettivi, di qualunque tipo essi siano: in questo senso si faccia riferimento a R. POLI, *Sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1993, pp. 521 ss. . Secondo tale teoria, sarebbero, quindi, "*fatti materiali*", ai sensi dell'art. 654 c.p.p., gli accadimenti concreti della realtà naturale esterna, depurati da ogni apprezzamento, valutazione e qualificazione di natura giuridica e non giuridica, e considerati singolarmente e non nelle relazioni fra loro. Il giudice civile, così, non solo sarebbe libero di attribuire agli avvenimenti accertati dal giudice penale un diverso significato "*valutandoli*" in base alle regole del diritto civile, ma non sarebbe neppure vincolato agli accertamenti del giudice penale che

significato diverso, egli potrà di certo attribuire ad esso la connotazione giuridica che consegue all'applicazione delle regole proprie del diritto civile. In definitiva, secondo l'opinione dominante, il vincolo riguarda i "*fatti nella loro oggettività naturalistica, ignudi dell'elemento psicologico, e quindi anche dell'antigiuridicità e quindi della loro qualificazione giuridica*"⁷³: il giudice extrapenale resta, così, libero di dare ai fatti materiali una qualificazione giuridica diversa, ma non può, invece, "*rivalutarli e ritenere che essi si presentino diversi da come risultano dalla decisione penale passata in giudicato*"⁷⁴.

L'art. 654 c.p.p. specifica, poi, che l'accertamento dei fatti materiali che acquista efficacia in sede extrapenale è solamente quello relativo ai fatti materiali "*che furono oggetto del giudizio penale*" e che "*siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale*". Tali espressioni sono foriere di diversi dubbi ermeneutici.

Anzitutto, non è agevole stabilire quali siano i fatti che integrano l'oggetto del giudizio penale. "*L'uso del verbo al passato rimanda alla concreta dinamica del processo ed a ciò che è avvenuto al suo interno*"⁷⁵, ma non è facile capire senza riferimenti più puntuali – come, ad esempio, alla fattispecie o al capo di imputazione – se si deve avere riguardo ai soli fatti accertati che rappresentano il tema della pronuncia od anche a quelli che rappresentano la sua semplice premessa.

Inoltre, il concetto di "*rilevanza*" è talmente ampio da consentire interpretazioni ampiamente estensive e la determinazione di scopo – "*ai fini della decisione*" – non riesce a

abbiano avuto ad oggetto non la mera verifica di un accadimento della realtà (sussistenza o insussistenza di un fatto materiale), quanto invece l'esame di una sua qualità, condizione o caratteristica. Questa ricostruzione, in sintonia con la tendenza all'autonomia e alla separazione dei giudizi propria del nuovo codice di procedura penale, lascerebbe un ampio spazio alla cognizione del giudice civile. Tuttavia, essa presenta il difetto di fondarsi sulla selezione chirurgica degli accertamenti descritti nella sentenza penale, operazione che non è affatto agevole, dato che il confine tra descrizione e valutazione, sicuramente netto e definito finché si resta su un piano teorico e astratto, diventa molto più labile allorché si passi sul piano concreto ad analizzare le proposizioni enunciate nella motivazione di una decisione: in proposito rileva M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 457-458, che "*alla fine, dato che il giudice non può fare a meno di riportare i fatti così come da lui conosciuti e apprezzati, e di metterne in luce gli aspetti caratteristici rilevanti in rapporto alla norma (penale), non si troverà quasi mai, nel contesto della sentenza penale, un accertamento di fatto che sia talmente "avalutativo"*" da rientrare nella nozione di materialità, cui fa riferimento la tesi in esame.

⁷³ Queste le parole utilizzate, anche se in relazione all'analoga espressione – "*fatti materiali*" – contenuta nel testo dell'art. 28 c.p.p. del 1930, da G. GUARNERI, *Autorità della cosa giudicata penale nel giudizio civile*, Milano, 1942, p. 145.

⁷⁴ Così G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, p. 627.

⁷⁵ Così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 447.

circoscrivere il vincolo più di quanto facessero le note frasi della giurisprudenza che, sotto il vigore del codice abrogato, facevano riferimento alla "relazione diretta con la pronuncia penale" o al "presupposto logico necessario della decisione penale" per censurare quegli orientamenti palesemente *contra legem* che estendevano il vincolo a qualsiasi divagazione non pertinente contenuta nella motivazione di una sentenza penale⁷⁶.

Nell'incertezza più assoluta derivante dall'imprecisione degli "accorgimenti" linguistici adottati dal legislatore nella formulazione del testo dell'art. 654 c.p.p., si sono, quindi, riformati i medesimi orientamenti interpretativi che si contrapponevano sotto la vigenza dell'art. 28 c.p.p. del 1930: da un lato, vi è chi sostiene che il vincolo ricomprenda solamente "i fatti oggetto dell'imputazione, quelli, cioè, il cui riconoscimento o la cui esclusione non sia la fonte della decisione o la sua semplice premessa ma il tema oggetto della pronuncia"⁷⁷; dall'altro lato, diversi Autori ritengono, invece, che anche altre situazioni di fatto accertate dal giudice penale, "pur se non concorrono a costituire la condotta o l'evento previsti dalla norma incriminatrice", acquistino tuttavia efficacia extrapenale⁷⁸.

Tenendo a mente la *ratio* sottesa alla nuova formulazione dell'art. 654 c.p.p. e considerando il ruolo dei principi informatori della nuova disciplina dei rapporti tra giudizio

⁷⁶ Sugli orientamenti della giurisprudenza sotto la vigenza dell'art. 28 del codice Rocco si veda S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 207.

⁷⁷ Così G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 47. Nello stesso senso si vedano G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 911; A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, pp. 470-471; L. CREMONESI, *Pregiudizialità e rapporti tra processo penale e processo civile*, in *Giust. pen.*, III, Roma, 1993, p. 600; G. DI CHIARA, *Premesse in facto nella motivazione della sentenza penale e dinamiche del vincolo extrapenale sugli "altri" giudizi civili od amministrativi*, in *Dir. Fam.*, Milano, 1995, p. 87;

⁷⁸ Questa è l'opinione di L. MONTESANO, *Il "giudicato penale sui fatti" come vincolo parziale all'assunzione e alla valutazione delle prove civili*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 72. Dello stesso avviso sono anche G. GIANNINI, *La richiesta di risarcimento e il nuovo codice di procedura penale*, in *Dir. prat. assic.*, 1989, p. 419; C. CONSOLO, *Del coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà*, in *Riv. dir. civ.*, vol. I, Padova, 1996, pp. 248-249; F. SANTAGADA, *Sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile diverso da quello per le restituzioni ed il risarcimento del danno* (Nota a Cass. Civ. 22 gennaio 1998, n. 570), in *Giust. civ.*, Milano, 1999, p. 260; F. CORBI, *L'esecuzione penale. Il giudicato*, in F. CORBI-F. NUZZO, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Torino, 2003, pp. 79-80; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, pp. 1079 ss.

civile e giudizio penale dettata dal legislatore del 1988, che comporta senza dubbio una interpretazione in generale restrittiva delle disposizioni che prevedono l'estensione del vincolo in sede extrapenale, pare preferibile aderire ad un'interpretazione dell'art. 654 c.p.p. che circoscriva il più possibile l'ampiezza oggettiva del vincolo. Come sostenuto da autorevole dottrina, il requisito della rilevanza dei fatti accertati ai fini della decisione penale deve, allora, essere inteso come un "*riferimento all'asserito o al negato nella conclusione finale*", che impedisce di innescare la catena dei regressi "*ad infinitum*"⁷⁹, e, quindi, come un riferimento che circoscrive il vincolo ai fatti che hanno formato il nucleo storico dell'imputazione: il vincolo in sede extrapenale deve, cioè, in altri termini, essere limitato all'accertamento positivo o negativo dei soli elementi fattuali costitutivi del reato⁸⁰.

All'inciso "*fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale*" devono, dunque, essere ricondotti i soli fatti che integrano la condotta (azione od omissione, nesso di causalità e evento) descritta nell'imputazione, e cioè i fatti (elementi costitutivi del reato) la cui affermazione o negazione costituisce il tema della decisione penale. In quest'ottica, l'ulteriore condizione della rilevanza di tali fatti "*ai fini della decisione penale*" vale a convalidare l'interpretazione restrittiva, ossia ad escludere dall'efficacia vincolante quei fatti che il giudice penale ha passato in rassegna ai fini della cognizione del reato così come ogni altro fatto che il giudice ha accertato come antecedente logico della decisione.

In relazione al *quantum* di certezza (sull'esistenza o inesistenza dei fatti comuni) richiesto dall'art. 654 c.p.p. affinché si possa produrre il vincolo in sede extrapenale, occorre dire che la dottrina esclude che il giudice civile o amministrativo, in generale, debba conformare la propria decisione a un precedente giudicato penale assolutorio motivato dal dubbio, poiché tale sentenza non fa che dichiarare "*l'impossibilità di accertare la*

⁷⁹ In proposito si veda F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, (8^a ed.) 2006, p. 1248.

⁸⁰ Tale interpretazione consente, tra l'altro, di evitare gli inconvenienti che si genererebbero, aderendo alla tesi estensiva, in tutti i casi in cui la decisione di imputazioni diverse dovesse dipendere dall'accertamento delle medesime circostanze di fatto ed i giudici penali chiamati a conoscere delle suddette imputazioni dovessero pervenire a ricostruzioni diverse o magari contraddittorie in ordine agli stessi fatti: estendendo il vincolo sino a ricomprendere tutti gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici penali per giungere alla conclusione della sussistenza dei diversi reati, il giudice del successivo processo civile o amministrativo potrebbe trovarsi vincolato a due fonti antinomiche, senza avere a disposizione un criterio capace di indicargli quale di esse sia la prevalente. In relazione a questo specifico profilo, si faccia riferimento a S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, pp. 209-210.

realizzazione della fattispecie di reato"⁸¹, non integrando, in tal modo, la condizione che l'art. 654 c.p.p. richiede per la produzione del vincolo, ossia la presenza di un giudizio categorico affermativo o negativo che abbia la natura di vero e proprio accertamento. Tuttavia, è opportuno precisare che non sempre l'incertezza sul fatto dedotto nell'imputazione, cui corrisponde l'adozione della formula di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., si estende a ricomprendere tutti gli accertamenti compiuti dal giudice, dal momento che può accadere che una certa condotta illecita sia stata compiutamente accertata *"nei suoi aspetti spazio-temporali e modali, che siano stati verificati i suoi presupposti, il rapporto di causa effetto con l'evento prodotto, l'oggetto materiale su cui ha insistito, ma che siano rimasti nell'ombra i profili soggettivi del fatto"*⁸²: in tal caso l'esito penale sarà certamente di assoluzione a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per carenza dell'elemento soggettivo; ma non sarà corretto escludere a priori la rilevanza giuridica ex art. 654 c.p.p. della sentenza dubbiosa, perché essa potrebbe comunque contenere in tale ipotesi quell'accertamento dei fatti cui l'art. 654 c.p.p. riconosce efficacia extrapenale a prescindere dal tipo di pronuncia in cui è contenuto.

Fatta luce sulla portata dei limiti oggettivi del vincolo così come risultanti dall'art. 654 c.p.p., si deve, infine, dar conto delle condizioni a cui la disposizione in esame subordina il venire in essere del vincolo medesimo.

Anzitutto, l'art. 654 c.p.p. richiede che il *"riconoscimento"* del diritto o dell'interesse legittimo dipenda *"dall'accertamento degli stessi fatti materiali"* accertati dal giudice penale. Si ritiene che tale prescrizione stia a significare che l'accertamento dei fatti materiali avvenuto in sede penale deve essere necessario affinché venga riconosciuta in sede civile la sussistenza del diritto di cui si controverte. Detto ciò, la disposizione in discorso non opera, però, alcuna distinzione sotto il profilo del ruolo che tali fatti devono rivestire nel giudizio civile: non viene, cioè, specificato se debba trattarsi di fatti che integrano direttamente la fattispecie civile quali elementi costitutivi o se possano essere ritenuti rilevanti in proposito anche quei fatti – impeditivi, modificativi, estintivi – oggetto, nel processo civile, di eventuali eccezioni. Al riguardo va precisato che anche un fatto secondario potrebbe essere determinante, in concreto, per stabilire se un determinato diritto sussista o meno: in tal caso, il riconoscimento del diritto dipenderebbe certamente dall'accertamento di quel fatto, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi operante nei confronti del giudice civile il vincolo derivante dall'accertamento del

⁸¹ Queste le parole utilizzate da G. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979, p. 128 in relazione alla corrispondente questione posta, sotto la vigenza del codice Rocco, dal tenore letterale dell'art. 28 c.p.p. del 1930.

⁸² Così L. IAFISCO, *Osservazioni in tema di accertamento "dubbioso", efficacia in altri giudizi ex art. 654 c.p.p. e uso come prova della sentenza penale irrevocabile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 2002, p. 607.

fatto secondario svolto in sede penale⁸³. Tuttavia, vi è chi ha notato che il richiamo, contenuto nell'art. 654 c.p.p., all'incidenza dei fatti sull'*an* del diritto controverso varrebbe a selezionare i soli fatti necessari e decisivi per il "*riconoscimento*" in positivo del diritto, precisandosi altresì che l'aggettivo "*stessi*" evidenzerebbe "*l'intento di rafforzare l'esigenza di una stretta identità tra gli oggetti dei diversi giudizi, sì da escludere che quel giudicato possa esplicarsi anche in rapporto a fatti materiali non compresi nella cognizione del giudice penale*"⁸⁴. Sembra, però, preferibile ritenere che il riferimento all'accertamento degli "*stessi*" fatti materiali stia ad indicare semplicemente che essi debbano essere oggetto "*comune*" di entrambi i giudizi penale e civile: la formulazione dell'art. 654 c.p.p., infatti, non autorizza a ritenere rilevanti solamente i fatti che siano elementi costitutivi sia della fattispecie penale che di quella civile, ben potendosi ricomprendere nel vincolo anche i fatti oggetto di accertamento penale che in sede civile costituiranno poi oggetto di una eccezione⁸⁵.

Inoltre, l'art. 654 c.p.p. prescrive come condizione ulteriore per la produzione del vincolo nei giudizi civili o amministrativi non di danno la circostanza che "*la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa*". Tale presupposto "*si giustifica in base alla considerazione che, se così non fosse, attraverso l'accertamento operato in sede penale, dove non vigono restrizioni alla prova del thema decidendum, potrebbe eludersi il divieto di utilizzazione di determinati mezzi di prova, che le esigenze tecniche dello strumento processual-civile talora impongono*"⁸⁶. Il diritto processuale penale, però, non deve vanificare gli effetti delle disposizioni relative alla prova stabilite per i suoi particolari fini dal diritto civile: in ragione di ciò, il giudicato penale, che abbia accertato con piena libertà di prova l'esistenza di un fatto materiale, non può fare stato relativamente all'accertamento di un diritto che sia soggetto a particolari restrizioni di prova previste dalla legge civile. L'espresso riferimento alla "*posizione soggettiva controversa*" dimostra, evidentemente, la natura sostanziale dei limiti considerati dalla disposizione in esame: si tratta, più precisamente, delle limitazioni relative al divieto di prova testimoniale o presuntiva di quegli atti che, a norma degli artt. 2721 ss. c.c., debbono avere forma scritta, sia pure soltanto *ad probationem*.

⁸³ Sul punto si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 450.

⁸⁴ Così L. P. COMOGLIO, *Il giudicato sui fatti materiali nel nuovo codice di procedura penale: dubbi rimossi ed incertezze rimaste*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 117.

⁸⁵ Di tale avviso è M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 454.

⁸⁶ Così G. TRANCHINA, *Il giudicato penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2006, p. 628.

§ 2. L'efficacia del giudicato civile nel processo penale.

1. La tendenziale autonomia del giudizio penale e l'eventuale acquisizione di verbali di prove assunte in un processo civile definito con sentenza passata in giudicato.

L'analisi dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale – che, riguardando il tema dal punto di vista del processo civile, sono fondati, da un lato, sul riconoscimento da parte del legislatore, a norma dell'art. 75 c.p.p., di una tendenziale autonomia del processo civile (che, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. e di cui all'art. 295 c.p.c., può scorrere indipendentemente dal processo penale) e, dall'altro lato, per quanto concerne l'estensione degli effetti del giudicato penale nel giudizio civile, sono caratterizzati dall'attribuzione, a norma degli artt. 651-654 c.p.p., alla sentenza penale irrevocabile di una efficacia vincolante anche in sede civile, efficacia riconosciuta, come si è avuto modo di precisare nei paragrafi precedenti, non già quale manifestazione di preminenza della giustizia penale su quella civile quanto piuttosto al fine di incentivare il danneggiato a far valere le proprie pretese in sede civile – mostra che, muovendosi dalla prospettiva del processo penale, i principi informatori della materia sono due⁸⁷.

Anzitutto, con riferimento al profilo della pregiudizialità civile nel processo penale⁸⁸, è attribuito al giudice penale, a norma dell'art. 2 c.p.p., il generale potere di risolvere, con efficacia vincolante circoscritta al solo giudizio penale, qualunque questione pregiudiziale civile che possa essere influente sulla definizione del processo penale, senza la necessità di sospendere il giudizio penale sino alle determinazioni del giudice civile. Tale principio di fondo, che conserva in generale valore e guida l'attività del giudice penale nel caso in cui egli debba risolvere delle questioni pregiudiziali civili, viene, tuttavia, affiancato da due regole particolari ulteriori – quelle di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p. – le quali attribuiscono comunque al giudice penale, nei casi in cui si pongano nel corso del giudizio rispettivamente delle

⁸⁷ E' opportuno precisare fin da subito che il tema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale riguardato dalla prospettiva del processo penale è stato ed è solitamente oggetto di indagine da parte della dottrina processualpenalistica. Pertanto, ci si limiterà nel testo del paragrafo, dal momento che in questa sede si è inteso porre l'attenzione principalmente sui rapporti tra azione civile e processo penale, considerati dal punto di vista del processo civile, a fornire un quadro generale e schematico della materia, delineando esclusivamente gli aspetti essenziali della relativa disciplina.

⁸⁸ Per considerazioni più approfondite in relazione al profilo della pregiudizialità civile nel processo penale si rinvia al Capitolo Secondo della presente trattazione.

questioni pregiudiziali serie sullo stato di famiglia o di cittadinanza oppure delle questioni pregiudiziali civili di particolare complessità, il potere, qualora sia già in corso un procedimento civile sulle suddette questioni, di sospendere, facoltativamente, il processo penale sino al passaggio in giudicato della sentenza civile che definisce la questione pregiudiziale civile.

In secondo luogo, per quanto riguarda le relazioni tra giudicato civile e processo penale, vige il principio secondo cui il giudice penale può, in generale, ricostruire in maniera autonoma e libera i fatti che sono stati oggetto di cognizione anche nel processo civile, non essendo, dunque, vincolato agli accertamenti compiuti in tale sede. Tuttavia, il fatto che sia consentito al giudice penale di non subire alcuna efficacia estensiva della sentenza civile passata in giudicato non significa che non vi sia alcuna interferenza tra giudizio civile e giudizio penale. Pur non essendo previsto alcun vincolo nel giudizio penale derivante dalla pronuncia civile, l'ordinamento consente comunque, infatti, che "*il materiale costruito ed elaborato*" in sede civile possa "*essere introdotto nell'altro processo quale materiale probatorio*"⁸⁹: ciò attraverso l'acquisizione, a norma dell'art. 238, comma 2, c.p.p.⁹⁰, dei verbali di prove assunte in un processo civile definito con sentenza passata in giudicato ed attraverso l'acquisizione, ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p.⁹¹, delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato⁹². L'ingresso e l'impiego di tali atti nel processo

⁸⁹ Si veda al riguardo G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 48.

⁹⁰ L'art. 238 c.p.p., recante la rubrica "*Verbali di prove di altri procedimenti*", dispone, al comma 2, che: "*E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata*".

⁹¹ L'art. 238 *bis* c.p.p., introdotto ad opera dell'art. 3, comma 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356, e rubricato "*Sentenze irrevocabili*", enuncia: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3*".

⁹² Al di là dell'imprecisione della formulazione testuale dell'art. 238 *bis* c.p.p., che utilizza l'espressione "*prova di fatto*", la disposizione in esame ha creato diversi dubbi in ordine alla sua possibile riferibilità alle decisioni civili dal momento che, menzionando semplicemente le "*sentenze divenute irrevocabili*", l'art. 238 *bis* c.p.p. sembra richiamare all'interno del proprio campo di applicazione soltanto le pronunce penali, e non, invece, quelle civili. Potrebbe sembrare, infatti, che le parole "*divenute irrevocabili*" non siano state usate soltanto per brevità, così da potersi intendere come sinonimo della locuzione "*passate in giudicato*", che è generalmente usata quando si tratta delle sentenze civili, ma per confinare, invece, l'ambito di operatività della disposizione alle sole sentenze penali. Tale conclusione sarebbe, tra l'altro, avvalorata dalla considerazione che l'art. 238 *bis* c.p.p. è stato introdotto da una legislazione d'urgenza – ossia il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità organizzata – che si proponeva l'obiettivo specifico di rendere più efficace la repressione dei gravi reati di

penale sono, di regola⁹³, subordinati alla circostanza che essi provengano da un giudizio civile definito con sentenza irrevocabile: sono, dunque, escluse le interferenze finché i due processi si trovino ad essere contestualmente pendenti, potendo realizzarsi il "contatto" tra giudizi solo una volta che si sia concluso quello civile. Si deve, però, precisare che la condizione di irrevocabilità del provvedimento civile, che deve sussistere affinché i sopra ricordati atti possano trovare ingresso nel processo penale, non vale a vincolare il giudice penale al *dictum* del giudice civile, obbligandolo a non contraddire le premesse di fatto poste alla base della pronuncia civile, ma rappresenta semplicemente un presupposto fissato dal legislatore affinché si realizzi la "comunicazione probatoria" tra i due giudizi: i verbali di prove assunte in un processo civile definito con sentenza passata in giudicato e la stessa pronuncia civile irrevocabile, acquisita al dibattimento, a norma dell'art. 238 *bis* c.p.p., a scopo di prova, dovranno, infatti, essere valutati dal giudice penale insieme con le altre prove e gli accertamenti contenuti nella sentenza civile non saranno dotati di efficacia preclusiva⁹⁴ nei confronti del giudice penale.

criminalità organizzata favorendo la circolazione degli accertamenti compiuti in procedimenti penali separatamente instaurati a carico dei diversi soggetti aderenti. Sennonché, pare ragionevole ritenere di potere attribuire all'art. 238 *bis* c.p.p. una portata generale, ammettendone l'estensione, quanto meno analogica, alle sentenze pronunciate in altri settori della giurisdizione, quindi anche a quelle civili, purché divenute irrevocabili: di questo avviso sono G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 49; e M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 485. D'altronde lo stesso art. 236 c.p.p., nel quale si rinviene un analogo riferimento, seppur limitatamente al giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa, alle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano ed alle sentenze straniere riconosciute, è stato generalmente interpretato in senso lato, come comprensivo, cioè, anche delle decisioni passate in giudicato pronunciate in sede civile. Per riflessioni più approfondite in proposito si veda G. F. RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, pp. 610 ss.

⁹³ Fanno eccezione a tale regola, nel senso che possono trovare immediatamente ingresso nel processo penale, solamente i verbali relativi ad atti irripetibili (art. 238, comma 3, c.p.p.) o contenti dichiarazioni che l'imputato consente di usare al dibattimento (art. 238, comma 4, c.p.p.). Al riguardo è opportuno evidenziare che, nonostante la nozione della "irripetibilità" sia caratteristica degli atti del processo penale, il testo generico della disposizione e la collazione dell'art. 238, comma 3, c.p.p. hanno indotto la dottrina prevalente a concludere per l'applicabilità della norma anche agli atti di tal fatta che dovessero eventualmente provenire da un giudizio civile, compresi quelli di prova di cui al comma 2: in tal senso si faccia riferimento, su tutti, a I. CALAMANDREI, *Verbali di prove e documenti acquisibili da altri procedimenti dopo la riforma del 1992*, in *Giust. pen.*, II, Roma, 1993, pp. 98-99; ancora a I. CALAMANDREI, *La prova documentale*, Padova, 1995, pp. 113 ss.; ed a P. TONINI, *La prova penale*, Padova, 1999, p. 190.

⁹⁴ Fa notare M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 486, che "le valutazioni e i giudizi espressi dal magistrato civile in merito ai fatti in comune vengono immessi nel materiale

E' doveroso sottolineare, però, che la regola della autonomia del giudizio penale rispetto alle decisioni passate in giudicato assunte in sede civile conosce una importante eccezione in materia di questioni pregiudiziali civili sullo stato di famiglia o di cittadinanza. Al riguardo, l'art. 3, comma 4, c.p.p. statuisce, infatti, che *"la sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale"*. Il riferimento al *"procedimento penale"* – e non al solo *"processo penale"* – quale ambito di incidenza della disposizione fa comprendere che, una volta intervenuta la decisione del giudice civile, questa avrà autorità di giudicato egualmente nel processo penale – sia che sia stata disposta la sospensione sia che manchi un provvedimento sospensivo – e nel procedimento penale, in relazione al quale non può mai essere disposta la sospensione. La produzione del vincolo in sede penale derivante dalla sentenza civile passata in giudicato sullo stato di famiglia o di cittadinanza non appare, allora, legata al meccanismo sospensivo del processo penale, quale regola di coordinamento concepita per far sì che nei casi in cui sia disposta la sospensione del processo penale la sentenza successivamente emessa in sede civile produca poi i propri effetti, nell'ottica di evitare la contraddittorietà delle pronunce, anche nel giudizio penale medesimo⁹⁵. Piuttosto, in tale caso l'estensione in sede penale dell'efficacia vincolante della pronuncia civile risulta essere il frutto di una scelta di valore che il legislatore ha compiuto ritenendo che, con riguardo alle particolari e delicate questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza, la pronuncia del giudice civile dovesse in generale fare stato anche negli altri processi. E d'altronde, il fatto che si tratti di una scelta di valore è confermato dalla circostanza che, in relazione alle altre – in quanto diverse ed ulteriori rispetto alle questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza di cui all'art. 3 c.p.p. – *"questioni civili o amministrative"* disciplinate dall'art. 479 c.p.p., il legislatore, pur attribuendo, anche con riferimento ad esse, al giudice penale la facoltà di sospendere il giudizio fino a che la questione non sia stata decisa dal giudice civile con sentenza passata in giudicato, non si è, tuttavia, discostato dal principio generale dell'autonomia del processo penale da quello civile, prevedendo che in tali ipotesi non produca alcun vincolo sul giudizio penale né la pronuncia civile intervenuta a seguito di sospensione, né la decisione emessa dal giudice civile dopo l'eventuale revoca dell'ordinanza di sospensione da parte del giudice

probatorio, e in tale contesto possono essere presi in considerazione come pure essere disattesi; perciò l'immodificabilità della fonte da cui provengono non assicura loro alcuna stabilità".

⁹⁵ In altri termini, il giudice penale resta libero di decidere se sospendere o meno il processo penale in presenza di una di tali questioni pregiudiziali e, sia che sospenda il giudizio penale sia che non lo faccia, la successiva ed eventuale decisione del giudice civile sul punto lo vincolerà in ogni caso.

penale, né la decisione civile antecedente o sopravvenuta emanata in difetto di una ordinanza di sospensione⁹⁶.

⁹⁶ Le decisioni assunte dal giudice civile sulle questioni pregiudiziali di cui all'art. 479 c.p.p. non sono, cioè, mai vincolanti per il giudice penale, ma sono semplicemente valutate in sede penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio. Non vige più, pertanto, l'antica regola consacrata nell'art. 21 c.p.p. del 1930 secondo la quale la decisione irrevocabile del giudice civile che avesse risolto una qualsiasi questione pregiudiziale avrebbe di certo poi fatto stato nel giudizio penale. In proposito si veda G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 45, il quale rileva, ad ogni modo, che il giudice penale sarà tenuto a "*congruamente motivare, ove abbia sospeso il dibattimento ai sensi dell'art. 479 c.p.p., il suo contrario avviso rispetto al decisum extrapenale*".